

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Di Stefano Genova e Viola.

(*I congedi sono concessi*).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge già approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato da quella I Commissione:

« Sistemazione del personale degli enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato » (137-B).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione che già lo ebbe in esame

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Rossi Maria Maddalena, Leone, Macrelli, Preti, Bozzi, Gullo, Berlinquer, Rosini e Diaz Laura:

« Ammissione delle donne all'ufficio di giudice popolare nelle Corti d'assise e nelle Corti di appello, nell'ufficio di componente privato dei tribunali per i minorenni e delle sezioni di Corte d'appello per i minorenni ». (451);

dal deputato Ermini:

« Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio ». (452);

dal deputato La Spada:

« Modifica dell'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 ». (453);

dai deputati Ruccio, Cervone e Titomantlio Vittoria:

« Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi enti e i loro inquilini ». (454);

dai deputati Di Vittorio, Lizzadri, Novella, Santi, Foa, Montagnana, Maglietta e Lopardi:

« Interpretazione autentica dell'articolo 2018 del codice civile ». (455).

Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa.

Sono state, poi, presentate le seguenti altre proposte:

dai deputati Troisi, Del Vescovo, De Meo, Caccuri, Carcaterra, Negrari, Semeraro Gabriele e De Capua:

« Concorsi speciali per titoli a cattedre nelle scuole medie ed a posti nelle scuole elementari riservati agli ex combattenti e reduci, agli abilitati ed idonei ». (456);

dai deputati Troisi, Moro, Petrilli, Caccuri, Carcaterra, De Capua e Del Vescovo.

« Provvidenze per la fabbrica della Basilica di san Nicola di Bari ». (457);

dai deputati Boldrini, Pertini, Capponi Bentivegna Carla, Marini, Bottonelli, Stucchi e Scotti Francesco:

« Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e di patriota ». (458);

dal deputato Camangi.

« Trasferimento alle province delle strade extraurbane comunali di bonifica ed ex militari ». (459).

Saranno stampate e distribuite. Poiché importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Presentazione di un disegno di legge.

MALVESTITI, *Ministro dell'industria e del commercio.* Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVESTITI, *Ministro dell'industria e del commercio.* Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella d'iniziativa del deputato Cappugi:

«Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali». (42).

L'onorevole Cappugi ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

CAPPUGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia proposta di legge torna ancora una volta ad essere sottoposta all'esame della Camera nonostante sia stata già oggetto, nella passata legislatura, di un'approvazione in sede legislativa da parte della Commissione finanze e tesoro. Si tratta di affermare un principio di assoluta equità e cioè quello dell'uguaglianza di trattamento economico tra i pensionati dello Stato, a parità di grado e di anzianità di servizio, indipendentemente dall'epoca nella quale è avvenuto il loro collocamento a riposo. Questa perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali è particolarmente attesa dagli interessati: non ritengo quindi necessario dover spendere molte parole per illustrare a voi, onorevoli colleghi, l'importanza della mia proposta di legge. Mi auguro non solo che essa venga ora presa da voi in considerazione, ma che ottenga poi il vostro suffragio.

La proposta di legge mira ad evitare che, ogni qualvolta si verificano miglioramenti nel trattamento economico degli impiegati statali in attività di servizio, con il conseguente loro effetto sul trattamento di pensione a favore dei dipendenti posti in quiescenza dopo la loro entrata in vigore, vengano invece esclusi da tale effetto tutti gli altri pensionati che erano stati collocati in quiescenza in un periodo anteriore. Infatti, questi pensionati, pur appartenendo allo stesso grado ed avendo la stessa anzianità di servizio, percepiscono pensioni molto inferiori a quelle dei loro colleghi posti in quiescenza dopo l'entrata in vigore di questi miglioramenti fino a quando non venga emanato un eventuale provvedimento di estensione. Si tratta evidentemente di una sperequazione che dev'essere cancellata. Debbo rilevare, inoltre, che nonostante la mia proposta di legge fosse stata approvata dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, il 18 maggio 1951, ma non ancora dal Senato, quando venne in discussione, nell'aprile del 1952, il nuovo trattamento economico per gli impiegati dello Stato, il Governo provvide di

sua iniziativa ad inserire nella legge 212 una norma intesa a far sì che il trattamento di pensione dei dipendenti già collocati in quiescenza fosse proporzionalmente aumentato, con la stessa decorrenza degli aumenti concessi, in relazione agli stipendi degli impiegati in attività di servizio.

Quindi si tratta di un principio che non solo è equo ed invocato a gran voce da tutti i pensionati italiani, ma che, in effetti, è già stato applicato in occasione dell'emanazione della legge n. 212. Inoltre, come è stato riferito dalla stampa, questo principio è stato approvato recentemente anche dal Consiglio dei ministri.

Per tutte queste ragioni ho motivo di ritenere che un provvedimento così profondamente umano ed equo, e per di più già di fatto adottato dal Governo, ottenga senza difficoltà il consenso della Camera. Sono certo che anche il rappresentante del Governo darà il suo pieno assenso. Raccomando alla Presidenza, una volta che la Camera abbia preso in considerazione la mia proposta di legge, di affrettarne il più possibile la discussione per poi trasmettere urgentemente il provvedimento al Senato in modo che anche l'altro ramo del Parlamento possa procedere alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cappugi.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Riccio, Gorini, Giorgio Franceschini, Cavallari e Preti:

«Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Ferrara».

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

RICCIO. La proposta di legge che ho l'onore di illustrare non è nuova: fu già presentata nella passata legislatura ed approvata dalle Commissioni finanze e tesoro ed istruzione

riunite, in sede legislativa. Non fu però approvata dal Senato, a causa del suo anticipato scioglimento.

Si tratta di realizzare il completamento della facoltà medica dell'università di Ferrara. Attualmente esistono i primi due bienni del corso, ma manca l'ultimo biennio. Già nel 1942 il ministro dell'educazione nazionale del tempo, in occasione della statizzazione di quella università, si impegnò esplicitamente a completare la facoltà medica di Ferrara. In seguito, nelle discussioni svoltesi presso il Ministero della pubblica istruzione, il ministro si è impegnato a realizzare questo completamento a condizione che si reperisse il finanziamento, almeno parziale, *in loco*. Ed infatti è sorto un consorzio fra comuni e provincia che ha provveduto in gran parte alla spesa necessaria per l'istituzione dell'ultimo biennio.

È chiaro che, se tanto è stato fatto, bisogna mantenere l'impegno. Non credo sia necessario insistere sui motivi sui quali poggia la necessità e l'urgenza di questa proposta di legge. Basti pensare che si tratta di una facoltà medica e che è opportuno potenziare le università dove non si registra grande affollamento di studenti, per dare la possibilità — sotto l'aspetto tecnico-didattico — di un incontro fra maestri ed allievi. Inoltre si tratta di università che ha grandi tradizioni, anche nel campo medico. Questa proposta di legge è stata ripresentata dopo una specie di assenso del ministro. Egli, infatti, in una risposta scritta ad un'interrogazione ha invitato i parlamentari a ripresentare il provvedimento.

Per tutti questi motivi, ho la certezza che la proposta di legge sarà presa in considerazione e sollecitamente approvata, in modo che entro l'anno si possa provvedere al completamento di detta facoltà.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Con le consuete riserve, il Governo nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Riccio.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Discussione della proposta di legge Roberti e altri: Modifica di termini stabiliti dalla legge 29 aprile 1953, n. 430 concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana. (191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Roberti, Lucifero, Di Bella e Latanza: Modifica di termini stabiliti dalla legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare l'onorevole Latanza. Ne ha facoltà.

LATANZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, conterrò il mio intervento in termini molto brevi, illustrando anche, sempre brevemente, gli emendamenti che noi abbiamo presentato al testo della Commissione della proposta di legge in esame.

Negli ultimi minuti di vita della passata legislatura, con una inversione dell'ordine del giorno, e in assenza di molti deputati che avevano presentato emendamenti (fra i quali vi è anche l'onorevole Roberti, della nostra parte politica), venne approvato il disegno di legge n. 3193, poi diventato legge 29 aprile 1953, n. 430, relativo alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana.

Data la frettevolezza con cui quella legge fu approvata, evidentemente essa presentava gravi lacune, tanto è che gli onorevoli Roberti e Lucifero si preoccuparono di prorogare alcuni termini contenuti nella legge stessa, per far sì che si potesse poi con maggiore tempo, e quindi con migliore discernimento, apportare quelle modifiche che erano indubbiamente necessarie.

Da ciò, la prima proposta di legge presentata dagli onorevoli Roberti e Lucifero, proposta che uscì dall'esame della Commissione notevolmente ampliata, tanto è vero che, oltre alla proroga dei termini, furono apportate anche sostanziali modifiche alla legge n. 430.

In seguito alle modifiche apportate in Commissione, noi ora siamo stati indotti a proporre, a nostra volta, delle modifiche contenute negli articoli aggiuntivi da noi presentati.

Dirò ora brevemente degli emendamenti. Innanzitutto, all'articolo 1 noi abbiamo proposto che il termine, già stabilito al 30 settembre 1953 dalla legge n. 430, prorogato poi nella prima proposta da noi presentata al 31 dicembre 1953, sia ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1954.

Non credo di dover spendere molte parole per illustrare questo emendamento, ove si rifletta che siamo già al 3 dicembre e il provvedimento deve essere approvato dalla Camera e poi deve essere trasmesso al Senato per l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. Riteniamo quindi opportuno — e in questo senso preghiamo i colleghi di volere appoggiare questa nostra richiesta — che il termine sia prorogato al 28 febbraio 1954.

Spiego ora succintamente i motivi che ci hanno indotto a presentare il primo articolo aggiuntivo. La legge 29 aprile 1953, n. 430, richiedeva, all'articolo 16, che i candidati che avessero maturato una determinata anzianità potessero conseguire la promozione. Era richiesto, perciò, un minimo di anzianità di ruolo, minimo indicato nei seguenti limiti: 11 anni per il gruppo *A*, 12 anni per il gruppo *B* e 13 anni per il gruppo *C*.

Con il nostro articolo si richiede ora l'anzianità di 11 anni per tutti e tre i gruppi, unicamente allo scopo non di danneggiare i gruppi *A* e *B*, che non avranno alcun particolare vantaggio da questa modifica da noi proposta, ma soprattutto per non danneggiare il gruppo *C*, i cui appartenenti hanno, in gran parte, perfezionato il loro contratto di assunzione in ruolo solo nel 1942. Nella seconda parte dello stesso articolo, per quanto riguarda i concorsi, desideriamo dire che l'articolo 13 della legge 7 aprile 1948, n. 262, stabilisce che un terzo dei posti del grado iniziale nei ruoli *A*, *B* e *C* è riservato per concorso al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio. Al Ministero dell'Africa italiana furono fissati i decreti per i concorsi nell'ottobre 1952 e furono pubblicati nell'aprile 1953.

Indubbiamente, poteva essere strano che un ministero già in via di liquidazione consentisse agli impiegati di altre amministrazioni, mediante questi concorsi, di entrare nei ruoli dell'Africa italiana, salvo poi ad uscirne, godendo di quel particolare trattamento di vantaggio che era previsto per coloro che lasciasero il ministero stesso. Da ciò nacque la necessità di sospendere quei concorsi, che pure erano stati regolarmente pubblicati. Però, se questo ragionamento può anche non fare una grinza riguardo ai funzionari ed agli impiegati di altri ministeri, sarebbe ingiusto e dannoso nei confronti di quelli del Ministero dell'Africa italiana, i quali, senza loro colpa, se si mantenesse l'attuale stato di cose, se cioè non ve-

nisse accolto il nostro emendamento, verrebbero ad essere privati della facoltà loro conferita dalla legge di partecipare a questi concorsi. Si potrebbe obiettare, a questo riguardo, che i funzionari e gli impiegati del Ministero dell'Africa italiana potevano anche partecipare agli stessi concorsi banditi dalle altre amministrazioni. È una obiezione che si smonta facilmente: essi infatti non avevano alcun interesse a partecipare ai concorsi banditi dalle altre amministrazioni quando essi sapevano, dalla *Gazzetta ufficiale*, che gli stessi concorsi erano stati banditi dal Ministero dell'Africa italiana.

Se si obietta, però, che ora non c'è il tempo per espletare i concorsi, si può rispondere che l'inquadramento nei ruoli delle altre amministrazioni può benissimo essere fatto con riserva anche per quanto riguarda il gruppo di appartenenza. Ed eventualmente, se si volesse agevolare — come la nostra parte politica chiede — questa particolare categoria di impiegati, si potrebbe, anziché bandire i concorsi per esami, che richiedono una lungaggine burocratica, e quindi un notevole lasso di tempo, fare i concorsi semplicemente per titoli.

Il secondo articolo, aggiuntivo, propone di utilizzare meglio le vacanze volontarie del personale disciplinate dall'articolo 7 della legge n. 430, stabilendo che i posti che si rendano vacanti vengano utilizzati sempre al 50 per cento, come prevede quella legge; però, tenendo conto del complessivo numero delle vacanze che si formano globalmente in ciascun ruolo. E poiché non vi sono molti impiegati che chiedono la cessazione dal servizio, le conseguenti promozioni sarebbero contenute in misura così limitata da non esorbitare dalla media delle normali promozioni delle amministrazioni statali.

Per quanto riguarda l'ultimo articolo aggiuntivo, infine, desidero dire che il personale di quarta categoria corrisponde, come inquadramento, come è notorio a tutti i colleghi, a ciò che comunemente viene chiamato personale subalterno. Però, mentre in Italia il personale subalterno viene adibito alle mansioni connesse con tale specifica qualifica: servizi di pulizia, mansioni di usciere, ecc., in Africa, dove per tali compiti veniva ingaggiato personale di colore, i dipendenti della quarta categoria erano destinati ad assolvere a mansioni di natura superiore, e quindi venivano adibiti a lavori di dattilografia, a servizi di archivio, cioè a mansioni proprie del gruppo *C*. Da questa differenziazione di compiti tra l'utilizzazione dello stesso personale in

Africa o nel territorio metropolitano, nasce il nostro emendamento.

Circa la mancanza del titolo di studio, il nostro emendamento non è innovativo nella legislazione burocratica, poiché nell'articolo 2 del decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, è contenuta una eguale disposizione. Per la parte finanziaria, aggiungo che, quasi tutti i possibili beneficiari della norma proposta godono ora di emolumenti superiori a quello del grado iniziale, che è poi il XIII, nel quale verrebbero ad essere inquadrati. Ad esempio, la IV categoria ha come stipendio mensile lire 15.886 (parlo naturalmente del solo stipendio e non delle voci accessorie), mentre lo stipendio medio è di lire 12.844. Il gruppo C, XIII categoria, invece ha uno stipendio massimo di lire 13.116 ed iniziale di lire 11.582. Posso, quindi, dire che l'emendamento, se accolto, non apporterà certamente nessun maggior onere finanziario per lo Stato.

Credo così di aver mantenuto fede alla promessa fatta all'inizio e di aver rapidamente illustrato gli emendamenti da me proposti alla legge in esame, sulla quale il mio gruppo politico avrebbe tante cose da dire, se il tempo non fosse tiranno. Questa discussione rappresenta, forse, l'ultimo atto della sfortunata vicenda italiana in Africa, nella quale pure rifiutarono tanti atti di sacrificio di eroismo e di valore. Sia consentito a me, quindi, che ancora oggi mi onoro di appartenere all'amministrazione dell'Africa italiana, di inviare da questo banco un commosso e reverente omaggio alla memoria di tutti coloro che in Africa caddero e di ricordare qui le pagine splendide di vera civiltà scritte in quel continente dai funzionari del ruolo di governo, da quelli di tutto il Ministero, dai dipendenti statali e da tutti gli italiani che in quel territorio operarono e nella nostra missione credettero. È troppo ricca di storia l'Italia per non essere certi, come noi siamo, che essa domani riprenderà — sia pure adeguandola ai tempi nuovi — quella strada di civilizzazione del continente africano che le è propria, perché scritta nei suoi destini.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'unico ordine del giorno, presentato dagli onorevoli Roberti e Colitto:

« La Camera,

in occasione dell'approvazione della proposta di legge n. 191,

invita il Governo

ad emanare i provvedimenti necessari a che i dipendenti del Ministero dell'Africa italiana, attualmente distaccati presso enti pubblici parastatali o locali, possano permanere nella loro attuale situazione ».

ROBERTI. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Agrimi.

AGRIMI, Relatore. Mi richiamo alla relazione scritta. Inizialmente la proposta di legge era sorta allo scopo di prorogare, per una necessità obiettiva, i termini, ma nel corso della discussione essa ha dato occasione alla presentazione di norme aggiuntive e chiarificatrici della precedente legge, il che, come gli onorevoli colleghi potranno rilevare, ha forse reso più complesso il provvedimento. A me, come relatore, però, corre l'obbligo di assicurare che tale relativa maggiore complessità è utile, in quanto ha permesso di andare incontro, nei limiti del possibile, alle esigenze messe in luce dall'esperienza ed ai desideri dei dipendenti dal Ministero dell'Africa italiana. Gli emendamenti proposti in Commissione dal Governo e quelli proposti dall'onorevole Cappugi sono ispirati a tale scopo.

Concludo raccomandando l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo ha aderito alla proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Roberti, Lucifero, Di Bella e Lattanza perché si sono verificate circostanze per cui, se non fosse stata presentata una proposta di legge al riguardo, sarebbe stato il Governo stesso ad assumere l'iniziativa di un disegno di legge. Esistevano infatti gravi motivi per concedere la proroga ai termini che la legge originaria consentiva nei confronti dei dipendenti del Ministero dell'Africa italiana, i quali volessero chiedere l'esodo volontario.

Si è approfittato dell'occasione, come ha rilevato l'onorevole relatore, per una serie di altre modifiche alla legge originaria, che l'esperienza ha suggerito come necessarie. Il Governo prega la Camera di voler dare la sua adesione alla proposta e si riserva di esporre il suo parere punto per punto, in relazione ai singoli emendamenti proposti.

Quanto all'ordine del giorno Roberti, devo dire che la situazione attuale, come

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

dispone la stessa legge che stiamo emendando, prevede per determinati casi, in modo particolare per il personale sanitario, che è quello cui la cosa può in maniera più viva interessare, la possibilità di utilizzazione, a titolo di comando, presso enti pubblici che non siano dell'amministrazione statale.

Evidentemente, nessuna difficoltà ci sarà a che provvedimenti analoghi vengano adottati, quando ne ricorrano le circostanze, anche per i dipendenti che vengono inseriti nei vari ministeri, e questo perché, in relazione all'ordinamento dei vari ministeri, sussiste già oggi, entro certi limiti, la possibilità che impiegati dello Stato vengano destinati, in forma di comando, o distacco, o altro titolo, a prestare servizio presso enti parastatali. Per esempio, vi sono funzionari del Ministero del lavoro che sono distaccati presso i grandi istituti di previdenza e assistenza. Orbene, non vi è nessuno ostacolo che impedisca che lo stesso avvenga anche per gli ex dipendenti del Ministero dell'Africa italiana. Non mi sentirei però di accettare l'idea che chi proviene dal Ministero dell'Africa italiana debba trovarsi in una posizione di privilegio, a questi effetti, rispetto a quella di tutti gli altri dipendenti dello Stato.

In questo senso accetto l'ordine del giorno Roberti e Colitto, mentre, se dovesse essere interpretato più estensivamente, non potrei accettarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti?

ROBERTI. Penso che sia opportuno, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, che l'ordine del giorno sia confortato anche dal voto dell'Assemblea, il che renderebbe superfluo l'emendamento.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei che l'onorevole Roberti precisasse che cosa vuole intendere con la frase: « ad emanare i provvedimenti necessari a che i dipendenti del Ministero dell'Africa italiana, attualmente distaccati presso enti pubblici parastatali o locali, possano permanere nella loro attuale situazione ».

ROBERTI. Quello che ha detto lei.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Cioè, allo stesso titolo con cui si può provvedere per ogni altro dipendente dello Stato.

ROBERTI. Tenendo presente la particolare situazione di disagio di un dipendente di un Ministero che viene a cessare nei confronti degli altri dipendenti dello Stato. Questo rientra nei poteri discrezionali.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Senza che possa parlarsi, dunque, di un preciso diritto di costoro.

ROBERTI. Si tratta di tenerli in benevola considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Roberti:

« La Camera,

in occasione dell'approvazione della proposta di legge n. 191,

invita il Governo

ad emanare i provvedimenti necessari a che i dipendenti del Ministero dell'Africa italiana, attualmente distaccati presso enti pubblici parastatali o locali, possano permanere nella loro attuale situazione ».

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

GUERRIERI EMANUELE, *Segretario*, legge:

« Il termine della presentazione delle domande di cessazione dal servizio previsto dall'articolo 7, primo e secondo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, è fissato al 31 dicembre 1953 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Latanza e Roberti hanno presentato un emendamento, testé svolto, inteso a sostituire con la data « 28 febbraio 1954 » l'altra « 31 dicembre 1953 ».

Quale è il parere della Commissione su questo emendamento?

AGRIMI, *Relatore*. Ho una sola preoccupazione, onorevoli colleghi: quella che deriva dal termine fissato dalla legge 29 aprile 1953, cioè di un anno, per poter completamente mettere a posto, con le disposizioni delle norme delegate, le situazioni conseguenti alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana. È per questo che per i dipendenti si era portato il termine al 31 dicembre 1953 e, per il Governo, esso era stato prorogato al 31 marzo 1954.

Mi rendo conto del fatto che oggi siamo al 3 dicembre e che quindi è molto difficile poter mantenere il termine al 31 di questo stesso mese, ma appunto per non pregiudicare la possibilità di chiudere questa attività nel termine inizialmente stabilito del 30 giugno 1954, io propongo il termine del 31 gennaio 1954: con il che presumibilmente si concederà

anche un notevole vantaggio economico a questi dipendenti, perché essi verranno a fruire di un trattamento economico commisurato a quelle che ci auguriamo possano essere le migliori possibilità derivanti dalla revisione del trattamento degli impiegati pubblici.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo ?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Aderisco alla tesi dell'onorevole relatore e prego l'onorevole Latanza di voler accedere alla data del 31 gennaio, tenendo presente che, se si dovesse andare più in là con questo termine, poiché l'esodo volontario è il presupposto essenziale di tutte le operazioni successive, noi non riusciremmo a procedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione entro il termine previsto del 30 giugno 1954.

Poiché pertanto è desiderio di tutti, e in particolar modo del personale dell'ex Ministero Africa italiana, che questo termine non debba subire delle proroghe, accetto la data del 31 gennaio proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Latanza, insiste sulla sua proposta o accede a quella dell'onorevole relatore ?

LATANZA. Accedo a quella del relatore, onorevole Presidente, ed auspico che questo provvedimento possa essere sollecitamente trasmesso al Senato e segua il suo *iter* con la maggiore rapidità possibile.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1, testé letto, con la modificazione proposta dalla Commissione e accettata dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 2 e 3 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Segretario*, legge:

« Il termine per l'emanazione delle norme delegate di cui all'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è prorogato al 31 marzo 1954.

Sono egualmente prorogati al 31 marzo 1954 i termini di cui all'articolo 4, secondo comma, ed all'articolo 20 della legge stessa.

Le norme delegate di cui al primo comma potranno essere emanate con più separati provvedimenti ».

(È approvato).

« A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430, i trattamenti previsti per il personale destinato a prestare temporaneo servizio presso Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, si intendono applicabili anche alle unità di personale che, al 1° luglio 1953, si trovavano in posizioni di stato non implicanti interruzione del rapporto di impiego.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, non è, in conseguenza, applicabile al personale che, alla data indicata si trovava in tale posizione e nei cui confronti valgono le norme del terzo comma dell'articolo 12 della predetta legge ».

(È approvato)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4

GUERRIERI EMANUELE, *Segretario*, legge:

L'articolo 10 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono applicabili al personale già dipendente dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, la nomina nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici di Amministrazioni dello Stato diverse dal predetto Ministero, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Per il personale che abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana o di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda, la cessazione dal servizio da richiedersi nel termine di cui all'articolo 7, ove ne sia fatta espressa richiesta, sarà disposta soltanto ad avvenuta nomina in ruolo, con la decorrenza stabilita dall'ultimo comma del predetto articolo 7.

Ugualmente sarà provveduto per il personale a contratto speciale a tempo indeterminato che, ai sensi del successivo articolo 15, dovesse presentare domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici posteriormente all'entrata in vigore della presente legge e

per il personale sanitario di cui al successivo articolo 18, quinto comma, lettera a).

Nel caso di rifiuto del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, al personale interessato è concesso, ove occorra, un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data della comunicazione scritta del rifiuto stesso, per presentare domanda di cessazione dal servizio.

Nei confronti di questo personale, le competenze spettanti per la cessazione dal servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento goduto al 31 dicembre 1954».

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta propone, al secondo comma dopo le parole: «la cessazione dal servizio», di sostituire il testo attuale col seguente: «da richiedersi nel termine di tre mesi dalla notifica all'interessato dell'avvenuta nomina in ruolo, con la decorrenza stabilita dall'ultimo comma dell'articolo 7».

Propone, inoltre, al quarto comma, di sostituire le parole: «un nuovo termine di un mese», con le parole: «nel termine di tre mesi».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CUTTITTA. Si tratta di concedere una piccola proroga per la decisione che questo personale trasferito nelle altre amministrazioni è chiamato a prendere. Per le stesse ragioni esposte dal collega Latanza, non credo di dover aggiungere molte parole per illustrare l'opportunità che a questo personale — che non passa subito nelle nuove amministrazioni, ma che dovrà ancora attendere — sia dato un più ampio margine di tempo per decidere se accettare il passaggio in altra amministrazione decadendo di grado, perché entrerà nella nuova amministrazione con il grado iniziale della carriera del gruppo nel quale sarà inserito. Sarebbe dunque opportuno dar tempo a questo personale di dichiarare se accetta questa nuova sistemazione, oppure se preferisce rimanere a contratto, come potrebbe rimanere, perché la legge gli dà questa facoltà. Poiché non vedo come questa mia proposta possa pregiudicare l'applicazione della legge, la raccomando alla benevola attenzione del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti Cuttitta?

AGRIMI, Relatore. Non riesco a vedere l'opportunità, sostenuta dall'onorevole Cuttitta, di concedere un maggior termine di tre mesi ai dipendenti di cui ci occupiamo perché avanzino domanda di cessazione dal

servizio. A me pare che il termine del 31 gennaio 1954 costituisca già un lasso di tempo sufficiente per dar luogo a tutte le meditazioni, i calcoli e le considerazioni pro e contro, che il dipendente farà prima di decidere se optare o meno per la cessazione dal servizio. E, mentre non vedo da questo lato nessun vantaggio per il dipendente, non mi posso nascondere, invece, le difficoltà che deriveranno per l'ufficio stralcio, il quale ha bisogno di conoscere entro un termine fisso il numero esatto di coloro che optano per la cessazione.

Lasciare questo termine praticamente incerto (perché quello di tre mesi dalla notifica, se e quando verrà, è un termine veramente incerto) significa intralciare in maniera notevolissima e forse irrimediabile il lavoro dell'ufficio stralcio. Quindi: resti fermo il termine del 31 gennaio 1954, che è più che sufficiente per le decisioni del personale interessato, e si tenga presente che una data fissa ci vuole (quella approvata già dalla Camera, del 31 gennaio) perché l'ufficio possa elaborare i dati risultanti dalle domande di cessazione dal servizio e provvedere in conseguenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Aderisco alle considerazioni dell'onorevole relatore e faccio presente che l'effettiva esigenza del personale è quella di non correre un'alea. Noi abbiamo voluto evitare quest'alea dicendo a costoro: fate la domanda, come tutti gli altri, nel termine che la legge stabilisce; però, siccome per voi può esservi una ipotesi non favorevole, cioè che una certa domanda che avete in pendenza non vada al fine che vi aspettate, la vostra domanda non avrà trattazione finché l'altra questione non sia definita. Questa è una logica esigenza che gli impiegati hanno prospettato e che il Governo ha accolto. Ma il Governo non può accogliere quest'altra esigenza del nuovo termine perché, altrimenti, quel termine — che abbiamo già approvato — per l'emanazione delle norme delegate all'articolo 2, sarebbe un termine assolutamente inidoneo. Infatti non si possono emanare le norme delegate se ad esse non si uniscono tante tabelline, ministero per ministero, dove numericamente si indichino i dipendenti che passano alle altre amministrazioni. Evidentemente, non si possono predisporre le tabelline se vi è ancora una facoltà di presentare domanda per l'esodo volontario.

Per queste considerazioni, prego l'onorevole Cuttitta di non insistere sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, insiste?

CUTTITTA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(È approvato).

CAPPUGI. Chiedo di parlare per un chiarimento sull'ultimo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPUGI. Gli ultimi due commi dell'articolo 4 suonano così: « Nel caso di rifiuto del collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, al personale interessato è concesso, ove occorra, un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data della comunicazione diretta del rifiuto stesso per presentare domanda di cessazione dal servizio.

« Nei confronti di questo personale, le competenze spettanti per la cessazione del servizio saranno liquidate in ogni caso sulla base del trattamento goduto al 31 dicembre 1953 ».

Intanto io noto che, per coordinamento, questa data dovrebbe essere spostata al 31 gennaio 1954. Indipendentemente da ciò, faccio rilevare all'onorevole sottosegretario che l'esame delle domande per il collocamento nei ruoli speciali transitori può durare anche molto tempo, forse qualche anno. Ora, se noi fissiamo una data alla quale ancorare il volume della liquidazione che spetterà a coloro che non saranno stati immessi nei ruoli transitori e quindi avranno la facoltà di richiedere il collocamento a riposo, quando ciò avvenisse, supponiamo, tra due anni, chiedo se sarebbe giusto che la liquidazione fosse commisurata al trattamento economico in atto al primo gennaio 1954. Occorrerebbe stabilire il criterio per cui la liquidazione debba essere effettuata in base al trattamento economico in vigore al momento della cessazione dal servizio.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Evidentemente, sia nell'articolo 4 sia negli articoli successivi, per ragione di coordinamento — come rilevava l'onorevole Cappugi — il termine del 31 dicembre deve essere spostato al 31 gennaio, come stabilito dalla votazione precedente.

Per quanto riguarda il chiarimento che desidera l'onorevole Cappugi, sono lieto di dirgli che come preposto all'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana ho svolto e svolgo un'azione il più

possibile intensa presso gli altri Ministeri affinché nell'esame delle domande di coloro che aspettano l'inquadramento nei ruoli transitori venga data la precedenza assoluta alle domande di coloro che appartengono al Ministero dell'Africa italiana, proprio per le esigenze connesse all'applicazione di questa legge. Ho fondata fiducia di poter riuscire ad esaurire queste pratiche nel termine di vita dell'ufficio stralcio, cioè entro il 30 giugno prossimo. Se questo si verificherà, l'inconveniente che l'onorevole Cappugi prospetta non avrà ragione di essere. Se il mio ottimismo dovesse essere esagerato, e dovesse verificarsi invece l'ipotesi alquanto pessimistica che l'onorevole Cappugi prospetta, cioè che le pratiche possano durare due o tre anni, evidentemente la posizione di costoro dovrà essere riesaminata e con nuovo provvedimento si potrà stabilire in merito alla data di riferimento da assumere a base per la liquidazione che questa legge prevede. Questa è un'esigenza di equità cui nessun governo si vorrà sottrarre e certo neppure il Parlamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Colitto e Roberti hanno presentato il seguente articolo 4-bis:

« Il primo comma dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito col seguente:

« Al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana che alla data di entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430, trovasi distaccato presso enti di diritto pubblico, parastatali o comunque ausiliari dello Stato, sono applicabili le disposizioni di cui alla detta legge ».

L'onorevole Colitto ha facoltà di illustrarlo.

COLITTO. Il contenuto di questo articolo aggiuntivo, da me proposto, coincide con il contenuto dell'ordine del giorno, presentato dall'onorevole Roberti e da me.

Dopo l'approvazione di esso non ho, quindi, ragione di insistere sul mio articolo aggiuntivo, ma prendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5. Se ne sia lettura.

GUERRIERI EMANUELE, *Segretario*, legge:

« Il primo comma dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito col seguente:

« Il personale, compreso quello sanitario, assunto dal soppresso Ministero dell'Africa

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

italiana a contratto tipo, a norma del decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, può conservare il trattamento giuridico ed economico di cui allo stesso decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, ed alle successive modificazioni, a condizione che ne faccia domanda entro il 31 dicembre 1953, rinunciando espressamente ad ogni altra sistemazione per esso prevista dalle disposizioni in vigore e dalla presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituire le parole da « entro il 31 dicembre 1953 » sino alla fine, con « entro tre mesi dall'entrata in vigore delle norme delegate ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Mi rimetto a ciò che ho detto per l'articolo precedente. Quindi, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

GUERRIERI EMANUELE, Segretario, legge:

Nel comma quarto dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, le parole: « Nei confronti del personale stesso sono computati come servizio utile ed ininterrotto ai fini degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza previsti per il personale non di ruolo... » sono sostituite con le seguenti: « Nei confronti del personale stesso sono considerati come servizio utile ed ininterrotto prestato alle dipendenze dell'Amministrazione statale... ».

Fra il quarto ed il quinto comma dello stesso articolo 15 sono inseriti i seguenti nuovi commi:

« Il personale di cui al primo comma ha titolo all'applicazione delle norme sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, ancorché alle date previste dal combinato disposto dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 della citata legge non si trovasse in effettivo servizio perché non ancora riutilizzato.

« Gli impiegati che siano venuti a trovarsi nella condizione di cui all'ultima parte

del precedente comma potranno presentare la domanda prevista dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, entro il 31 gennaio 1954, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio alla data della domanda stessa, ai fini del collocamento nei rispettivi ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall'articolo 2, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dell'articolo 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

« Le singole Amministrazioni competenti provvederanno d'ufficio, ove occorra, a nuova valutazione delle posizioni degli impiegati già inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici per il loro adeguamento, a tutti gli effetti, alle disposizioni del presente articolo ».

PRESIDENTE. Non vi sono emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

L'onorevole Cuttitta ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« L'articolo 22 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« L'assegno permanente previsto dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è, per la parte riguardante lo stipendio, pensionabile e rivalutabile ».

Ha facoltà di illustrarlo.

CUTTITTA. Onorevoli colleghi, quando fu discussa la legge n. 390 i legislatori si preoccuparono di salvaguardare il livello degli assegni al personale trasferito nelle altre amministrazioni.

Si deve premettere che il personale che passa nelle altre amministrazioni inizia la carriera dal grado più basso, quindi perde la qualifica che aveva; e se era grado VIII può diventare grado XI o X, per esempio.

La legge originale stabilisce all'articolo 14 che questo personale conserva gli assegni, stipendio ed altro, *ad personam*, cioè conserva gli assegni del proprio grado fino a quando non saranno riassorbiti da altri aumenti derivanti dall'ulteriore corso della carriera nella nuova amministrazione.

Quando fu fatta la seconda legge, all'articolo 22 i legislatori si sono preoccupati della posizione in cui venivano a trovarsi questi stipendi agli effetti della pensione e della

rivalutazione in caso di aumento degli stipendi medesimi. E si stabilì che l'assegno *ad personam*, previsto dal secondo comma dell'articolo 14, fosse, per la parte riguardante lo stipendio, pensionabile e rivalutabile.

Quando al Senato venne in discussione questo articolo la parola « pensionabile » fu accettata. Perché, si disse: se questo impiegato va in pensione, la pensione medesima deve essere calcolata non su uno stipendio corrispondente al grado che attualmente riveste, ma sullo stipendio che l'impiegato medesimo percepisce *ad personam*.

Per quanto riguarda gli eventuali aumenti di stipendio i senatori non furono d'accordo. Anzi, il Governo si oppose e la parola « rivalutabile » venne soppressa.

Ora, con il mio emendamento, ripropongo questa questione. Ho sentito parlare di un problema di carattere finanziario. Non vi è alcuna spesa. Con il mio emendamento voglio ottenere semplicemente questo: che l'assegno che l'impiegato porta con sé nella nuova amministrazione sia veramente conservato nella stessa misura in cui lo possedeva all'atto del passaggio dal Ministero dell'Africa italiana ad un'altra amministrazione.

Il mio emendamento è tutto qui! In caso contrario, essendovi sfasamento fra la data del passaggio, che teoricamente potrebbe avvenire con la data arretrata del giugno 1951, e la data degli eventuali aumenti (ne abbiamo concesso uno, con la legge n. 212, con decorrenza 1° luglio 1951), può capitare questo: che all'impiegato che passa nell'altra amministrazione venga dato l'assegno *ad personam* che percepiva alla data del 26 giugno 1951, mentre egli per ben 30 mesi ha già percepito gli aumenti concessi con la legge 4 aprile 1952, n. 212, aumenti che decorrono dal 1° luglio 1951.

In altri termini la mia preoccupazione è questa: che l'impiegato che passa in altra amministrazione si senta dire che la sua posizione, per quanto riguarda i suoi assegni, è quella che era prima che avesse avuto questi aumenti.

In sostanza si tratta di dare efficacia all'articolo 14, col quale si stabilisce che gli assegni che l'impiegato o il funzionario percepisce al momento in cui avviene il passaggio, vengono conservati.

Se il Governo si oppone, io sono pronto a modificare ancora il mio emendamento, nel senso di aggiungere all'articolo 22 le parole: « e rivalutabile agli effetti della legge 8 aprile 1952, n. 212 ».

Su questo punto chiedo che il Governo fermi la sua attenzione e mi auguro vorrà sanzionare seriamente, e non a parole, la effettiva conservazione degli assegni che questi impiegati hanno percepito, prima del loro passaggio in altra amministrazione.

CAPPUGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPUGI. Su quanto ha detto adesso l'onorevole Cuttitta vorrei far presente una circostanza di fatto: la preoccupazione dell'onorevole Cuttitta sarebbe effettivamente fondata, per quanto riguarda gli assegni personali che vennero istituiti coll'articolo 1° della legge 212 del 1952, ove la Commissione finanze e tesoro, in una sua recente seduta, non avesse approvato, in sede legislativa, una mia proposta di legge tendente a trasformare gli assegni personali in assegni perequativi, ovvero in indennità di funzione, indennità queste che, come l'onorevole Cuttitta sa bene, non sono riassorbibili in occasione di scatti di stipendio o avanzamenti di grado. È quindi evidente che la sua preoccupazione cade di fronte a questa nuova situazione di fatto che, naturalmente, non è ancora in atto in virtù di una vera e propria legge, in quanto manca l'approvazione del Senato, ma d'altra parte tale approvazione non potrà mancare in quanto lo stesso Governo ha dichiarato di essere interessato alla rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

AGRIMI, *Relatore*. Ho compreso la preoccupazione dell'onorevole Cuttitta, ma la ritengo senz'altro eccessiva, soprattutto dopo l'intervento dell'onorevole Cappugi, che ha illuminato la Camera sulla possibilità di una immediata risoluzione di questo problema. A me pare pericoloso inserire questa terminologia, che non ha riscontro nelle leggi che regolano la materia e che sconvolgerebbe una situazione la quale non riguarda soltanto queste poche unità di personale ma molti dipendenti dello Stato. Si propone infatti di qualificare « rivalutabile » l'assegno in questione; ma io non riesco ad afferrare veramente il significato di questa parola, soprattutto configurata ad una categoria molto ristretta di personale.

L'assegno *ad personam* (accogliendo lo auspicio dell'onorevole Cappugi perché venga diversamente disposto), così come oggi è regolato, serve ad evitare il peggioramento della situazione economica del dipendente nel passaggio ad altro impiego, nell'ambito dell'Amministrazione. A questa funzione deve

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

assolvere, e a questa funzione certamente assolve.

Stando così le cose, mi pare che la discussione svoltasi al Senato e ricordata dall'onorevole Cuttitta, a proposito dell'inserimento del termine « rivalutabile », conservi intero il suo valore, e sarebbe pericoloso accogliere l'emendamento soprattutto in vista di una generale revisione, nel cui quadro il problema potrà essere regolato — ma per tutti — in modo più soddisfacente.

Oggi, comunque, resta stabilito che nessun danno deriverà al personale. Non deriverà, forse, alcun miglioramento, ma certamente nessun danno, perché l'assegno personale copre interamente la possibilità che il dipendente venga a godere di un trattamento inferiore a quello di cui fruiva al momento del passaggio.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Come già hanno ricordato l'onorevole Cuttitta e il relatore, la discussione di oggi si svolse già al Senato, allorché si discusse questo disegno di legge, sulla base di un emendamento Riccio; e in quella occasione il rappresentante del Governo, sottosegretario per il tesoro, onorevole Avanzini, ebbe a dichiarare « Per quanto concerne la riliquidabilità dell'assegno personale, il Governo è contrario, in quanto con ciò si creerebbe uno stato di privilegio del personale oggetto dell'emendamento, perché il trattamento di riliquidabilità non è stato consentito per il rimanente personale non di ruolo inquadrato nei ruoli organici o transitori ».

La stessa osservazione viene fatta anche adesso dal Ministero del tesoro, mettendosi in rilievo che la riliquidazione presuppone un permanente raffronto tra lo stipendio che il dipendente avrebbe avuto se fosse rimasto nei ruoli di provenienza, e lo stipendio relativo al grado ricoperto nel nuovo ruolo. Ora, i contrattisti non appartengono ai ruoli ordinari, ma fanno parte del personale non di ruolo.

Per queste ragioni, il Governo si dichiara contrario all'emendamento, anche a prescindere dalle ragioni esposte poco fa dall'onorevole Cappugi, per elidere le preoccupazioni che l'onorevole Cuttitta esponeva poco fa.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CUTTITTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Cuttitta:

« L'articolo 22 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« L'assegno permanente previsto dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è, per la parte riguardante lo stipendio, pensionabile e rivalutabile ».

(Non è approvato).

L'onorevole Cappugi ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« L'assegnazione del personale, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, alle singole Amministrazioni, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai rispettivi ruoli di pari gruppo, sarà effettuata, di massima, tenendo conto delle funzioni e mansioni istituzionalmente inerenti ai ruoli di provenienza dei singoli funzionari ed impiegati e della attitudine di essi, per preparazione specifica e attribuzioni di fatto esercitate, rispetto alle specifiche funzioni proprie delle Amministrazioni di destinazione ed alle funzioni e mansioni proprie dei rispettivi ruoli. Per il personale comandato, tuttavia, sarà tenuto anche e prevalente conto della ripartizione in atto dei singoli funzionari ed impiegati fra i vari organi ed istituti dello Stato e delle funzioni e mansioni ivi da essi esercitate, nonché dell'attitudine dimostrata rispetto a tali funzioni e mansioni ».

L'onorevole Cappugi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPPUGI. L'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, delega al Governo l'emanazione delle norme per il trasferimento del personale nei ruoli delle altre amministrazioni; però non fissa alcun criterio di massima per l'effettuazione di tale trasferimento.

Il mio emendamento tende a rimediare a questa lacuna, indicando, in linea di larga massima, i criteri che dovranno essere seguiti per l'immissione nelle amministrazioni dello Stato dei dipendenti dell'ex Ministero dell'Africa italiana.

I principi enunciati nel mio emendamento sono tre e cioè: nell'atto in cui dovrà essere effettuato il trasferimento dal ruolo del Ministero dell'Africa a quelli delle altre amministrazioni dello Stato, si dovrebbe tener conto delle funzioni dei ruoli di provenienza, nonché dell'attitudine alle funzioni inerenti alle amministrazioni ed ai ruoli di destinazione.

Ma questi due principî, di carattere generalissimo, occorre vengano integrati (ed ecco la terza parte del mio emendamento) da un altro criterio: quello della valutazione delle attitudini effettivamente dimostrate nelle funzioni che l'impiegato ha esercitato presso l'amministrazione nella quale di fatto è stato già utilizzato.

Questi sono i tre concetti espressi nel mio emendamento e ritengo opportuno che l'articolo in parola venga completato con l'applicazione di questi criteri al fine di stabilire con una norma di legge un principio che regoli l'immissione nelle varie amministrazioni di questi impiegati, criterio che se non accolto potrebbe creare delle posizioni non eque in relazione alle varie esigenze dei singoli ministeri.

Se invece, ripeto, c'è un criterio generale che presiede all'assegnazione nei vari ministeri, nei vari gradi rispetto al ruolo di provenienza di questi impiegati, io credo che questo potrà essere non soltanto elemento di garanzia per gli impiegati dell'ex Ministero dell'Africa italiana, ma costituirà anche un elemento di tranquillità per la stessa amministrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

AGRIMI, Relatore. Si tratta in definitiva dell'applicazione di una norma costituzionale: indicare cioè i criteri di massima al Governo, al quale è affidata la potestà di emanare disposizione in questa materia in base alla legge 29 aprile 1953, n. 430.

Ritengo che i criteri suggeriti dall'onorevole Cappugi siano logici e fondamentalmente giusti; ad essi del resto il Governo si sarebbe certamente attenuto anche se l'onorevole Cappugi non avesse presentato questo articolo aggiuntivo. Mi dichiaro, dunque, favorevole, a nome della Commissione, alle proposte dell'onorevole Cappugi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Concordo con le osservazioni del relatore e ringrazio l'onorevole Cappugi di aver dato modo al Governo, attraverso questo articolo aggiuntivo, di seguire un criterio chiaro e preciso per inquadrare nelle varie amministrazioni i dipendenti del soppresso Ministero.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cappugi, accettato dalla Commissione e dal Governo, del quale ho dato testè lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Latanza e Roberti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo, già svolto:

« Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati risultati idonei ai sensi del secondo comma dell'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato un'anzianità di ruolo di almeno undici anni ».

Fra il terzo e il quarto comma dell'articolo 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è inserito il seguente:

« Nel periodo di tempo previsto dall'articolo 6 della presente legge saranno banditi concorsi ai gradi iniziali dei ruoli di governo (gruppo A), ausiliario (gruppo B) e d'ordine (gruppo C) in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai quali potrà partecipare soltanto il personale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, del soppresso Ministero dell'Africa italiana, senza limiti di età ».

All'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è aggiunto il seguente:

« Il trasferimento stesso sarà effettuato con riserva per quanto riguarda anche il gruppo di appartenenza per il personale ammesso a partecipare ai concorsi di cui al precedente comma ».

Qual è il parere della Commissione?

AGRIMI, Relatore. L'articolo aggiuntivo degli onorevoli Latanza e Roberti nella sua prima parte riguarda la limitazione a undici anni del periodo di anzianità di ruolo per tutti i dipendenti. Su questo punto esprimo parere favorevole, anche per il motivo che l'unificazione rende più semplice l'applicazione del provvedimento: undici anni per tutti i gruppi e gradi.

Non sono invece di parere favorevole nei confronti del comma aggiuntivo inserito fra il terzo e quarto dell'articolo stesso, con il quale in sostanza si chiede che il Governo bandisca dei concorsi per posti da ricoprire in un ministero, ormai soppresso con la legge del 29 aprile 1953.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto. Vorrei defi-

nire strana questa richiesta. Come si fa infatti a richiedere dei concorsi per un ministero che ormai non esiste più? Questa richiesta non può che urtare contro i principi che regolano i concorsi e non mi pare neppure che sia corretta dal punto di vista logico, prima che legislativo. A nome della Commissione dichiaro quindi di essere contrario a questa parte dell'articolo aggiuntivo Latanza-Roberti.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo comma dell'articolo, non ho nulla da aggiungere e mi rimetto alle precedenti osservazioni.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un subemendamento sostitutivo della prima parte dell'articolo aggiuntivo Latanza e Roberti:

« Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e che abbiano maturato un'anzianità di ruolo di almeno 11 anni ».

L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha facoltà di illustrare questo emendamento e di esprimere il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo Latanza e Roberti.

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. La formula proposta dal Governo presenta, rispetto al testo stilato dagli onorevoli Latanza e Roberti, caratteristiche di migliore chiarezza. Il contenuto della norma è identico e mi è caro sottolineare, anche a nome del sottosegretario di Stato per il tesoro, che attraverso questa norma, che il Governo accetta, si potrà procedere a promozioni in soprannumero per una aliquota abbastanza notevole di funzionari in più, rispetto a quelli che la norma originaria prevedeva. È un vantaggio non indifferente concesso ai funzionari dei gruppi B e C dell'ex Ministero dell'Africa italiana.

Per quanto concerne l'altra parte dello emendamento degli onorevoli Latanza e Roberti (che, sebbene sia composto a sua volta di due elementi, rispecchia un concetto unitario, perché l'ultimo comma non è che uno svolgimento del precedente), il Governo deve esprimere parere nettamente contrario. Questo perché la situazione è più complessa di quanto forse non risulti dalla lettura dell'articolo. Dalla legge del 1948 era concessa la facoltà di bandire questi concorsi per il passaggio al gruppo superiore. Di tale facoltà si avvale

l'ex Ministero dell'Africa italiana con un provvedimento che risale ad oltre un anno fa. Il provvedimento incontrò ostacoli in sede di registrazione presso la Corte dei conti perché non sembrava logico che questi concorsi venissero banditi. Dopo parecchio tempo queste difficoltà furono superate, il concorso fu bandito e per combinazione accadde che la pubblicazione del bando di concorso fu effettuata dalla *Gazzetta ufficiale* quando su di essa era già stata pubblicata la legge di soppressione del Ministero, onde si gridò da più parti — sulla stampa ed in Parlamento — alla singolarità di questo concorso che veniva bandito per posti che la legge aveva soppresso. Fu sulla base di queste considerazioni, ed in relazione agli interventi parlamentari, che il Ministero dell'Africa italiana nel giugno scorso ritenne di revocare quel bando di concorso. Ribandirlo ora sembrerebbe veramente un fuor d'opera.

Desidero aggiungere — e mi auguro che questo tranquillizzi gli onorevoli Latanza e Roberti — che si cercherà di trovare una strada attraverso la quale i dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui si tratta, e non abbiano fruito della facilitazione che fu concessa ai dipendenti degli altri Ministeri, possano avvalersi di questa facoltà di passaggio al gruppo superiore nei Ministeri cui siano stati destinati in applicazione della legge n. 430. Si cercherà una strada per fare in modo che coloro i quali sono in possesso del titolo di studio possano eventualmente accedere al gruppo superiore. Farlo in questa sede, attraverso un concorso da bandire, sarebbe cosa che forse non verrebbe giudicata favorevolmente dalla pubblica opinione, data l'avvenuta soppressione del Ministero.

PRESIDENTE. Onorevole Latanza, insiste sul suo articolo aggiuntivo?

LATANZA. Signor Presidente, è vero che vi è stata la soppressione del Ministero dell'Africa italiana e quindi può sembrare a prima vista, ma solo a prima vista, un anacronismo proporre che a questo personale vengano riconosciuti tutti i diritti che sono stati riconosciuti al personale di tutte le altre amministrazioni dello Stato; ma se è vero che il Ministero è stato soppresso, è altrettanto vero che non sono stati soppressi i funzionari di quel Ministero, i quali hanno dei diritti che sono tutelati dalle leggi vigenti. Insisto quindi sul mio emendamento accettando, per la prima parte, la formulazione proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo aggiuntivo, nella

formulazione proposta dal Governo, a cui ha aderito l'onorevole Latanza:

« Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e che abbiano maturato un'anzianità di ruolo di almeno 11 anni ».

(È approvata).

Pongo in votazione la rimanente parte dello stesso articolo aggiuntivo Latanza, non accettata dalla Commissione né dal Governo:

« Fra il terzo e il quarto comma dell'articolo 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è inserito il seguente:

« Nel periodo di tempo previsto dall'articolo 6 della presente legge saranno banditi concorsi ai gradi iniziali dei ruoli di Governo (gruppo A), ausiliario (gruppo B) e d'ordine (gruppo C) in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai quali potrà partecipare soltanto il personale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, del soppresso Ministero dell'Africa italiana, senza limiti di età ».

All'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è aggiunto il seguente:

« Il trasferimento stesso sarà effettuato con riserva per quanto riguarda anche il gruppo di appartenenza per il personale ammesso a partecipare ai concorsi di cui al precedente comma »

(Non è approvata).

Gli onorevoli Latanza e Roberti hanno poi proposto il seguente altro articolo aggiuntivo, già svolto:

« Il primo comma dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo di tempo previsto dall'articolo 6 della presente legge, i posti di ruolo del Ministero dell'Africa italiana che si renderanno vacanti nei gradi non superiori al quinto per effetto delle cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo 7 potranno essere

conferiti per promozioni in misura non eccedente complessivamente la metà ».

Qual è il parere della Commissione?

AGRIMI, *Relatore*. La norma contenuta in questo articolo non sposta i termini previsti dalle precedenti disposizioni. Però, la precedente norma prevedeva la possibilità di ricoprire i posti di ruolo residui vacanti grado per grado. Qui, invece, si vuole inserire il concetto che la metà dei posti che risulti complessivamente disponibile debba essere ricoperta.

La Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo non può aderire a questo articolo aggiuntivo, nel quale, data la parola « complessivamente » che in esso è contenuta, si arriverebbe al risultato di moltiplicare per 6 o per 7 la possibilità delle promozioni, incominciando dall'alto e andando gradatamente verso il basso: il che è contro tutto lo spirito della legge. Tuttavia, per andare ulteriormente incontro ai dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana, che possono essere stati sacrificati nelle loro aspettative di carriera, il Governo potrebbe accettare questo articolo qualora esso fosse così modificato:

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo di tempo previsto dall'articolo 6 della presente legge, le vacanze che si verificheranno, per effetto delle cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo 7, nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al V, interamente, per una aliquota non superiore al cinquanta per cento delle vacanze stesse; per la metà, per l'aliquota eccedente tale percentuale. Le frazioni di unità saranno calcolate per l'intero ».

In termini più semplici, questo significa che, anziché coprire per promozioni soltanto la metà dei posti di coloro che lasciano volontariamente l'amministrazione, la possibilità di promozione sussiste, in linea di massima, per tre quarti dei posti che si rendono vacanti.

Penso che gli interessati possano essere soddisfatti di questo miglioramento.

PRESIDENTE. Onorevole Latanza, aderisce alla modifica proposta dal Governo?

LATANZA. Sì, signor Presidente.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo nella formulazione proposta dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Latanza e Roberti hanno presentato il seguente ulteriore articolo aggiuntivo, già svolto:

« Il personale di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, a contratto tipo, a contratto a tempo indeterminato, e comunque non di ruolo, qualunque sia la qualifica rivestita, che abbia svolto mansioni di categoria superiore, viene inquadrato nei ruoli organici o transitori di gruppo C, anche se non sia in possesso del prescritto titolo di studio.

In applicazione della disposizione del comma precedente sarà riveduto l'inquadramento di coloro che fossero stati collocati fra il personale subalterno anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, anche in ruoli diversi da quelli dell'Africa italiana ».

Quale è il parere della Commissione ?

AGRIMI, *Relatore*. Questa norma, in deroga anche a quelli che sono i principi generali, tende a favorire ulteriormente il personale di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Ora, poiché tutte le modifiche da noi approvate hanno determinato effettivamente una atmosfera di larghezza, non mi sentirei di esprimere un parere contrario.

Mi rimetto al giudizio della Camera, e principalmente a quello del Governo per gli eventuali spostamenti di oneri finanziari che potessero derivarne.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario Lucifredi ha presentato a nome del Governo il seguente testo, in sostituzione di quello proposto dall'onorevole Latanza:

« Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, il quale, ininterrottamente dal 1° maggio 1948, abbia lodevolmente disimpegnato le mansioni di tecnico specializzato o di addetto ai servizi di copia o, comunque, mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C, può essere collocato, ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive norme interpretative e modificative, nei ruoli speciali transitori o corrispondenti ruoli organici di gruppo C, ancorché non sia in possesso del prescritto titolo di studio.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale in esso considerato il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici, e con effetto dalla data di tale collocamento.

Per il personale che sia stato comandato presso altre Amministrazioni dello Stato, la valutazione del servizio è effettuata, agli effetti di cui ai precedenti commi, dai prescritti organi dell'Amministrazione competente, in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti compilati dal capo dell'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, per i periodi di servizio prestati presso i cessati Governi dell'Africa Orientale Italiana e della Libia ed i predetti Ministero ed ufficio, e dai competenti capi di ufficio, per i periodi di servizio prestati presso altre Amministrazioni dello Stato ».

L'onorevole sottosegretario ha facoltà di illustrarlo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Lo illustro rapidamente dicendo che il Governo può adottare il concetto dell'onorevole Latanza soltanto se si tratta di personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 262 e che, inoltre, queste funzioni del gruppo C svolga ininterrottamente dal 1° maggio 1948.

PRESIDENTE. Onorevole Latanza, ella aderisce ?

LATANZA. La formulazione presentata dal Governo per noi è troppo restrittiva rispetto alla formulazione originaria; perciò siamo obbligati ad insistere per la votazione del nostro testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione per primo l'articolo aggiuntivo nella formulazione del Governo, che rappresenta un emendamento sostitutivo dell'emendamento dell'onorevole Latanza.

(È approvato).

Resta così preclusa la votazione dell'emendamento Latanza.

Il titolo del disegno di legge è quello proposto dalla Commissione:

« Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che tanto nell'articolo 4 che negli articoli 5 e 6 la data del 31 dicembre deve intendersi sostituita con la data del 31 gennaio.

PRESIDENTE. Ne sarà tenuto conto in sede di coordinamento.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI.

Seguito della discussione dei disegni di legge di liberazione condizionale, amnistia e indulto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge di liberazione condizionale, amnistia e indulto.

Come i colleghi ricordano, ieri la Camera ha esaurito la trattazione degli ordini del giorno. Dobbiamo ora passare all'esame degli articoli. Il Governo accetta che si discuta sul testo della Commissione?

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, riservandosi di proporre emendamenti.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

GUERRIERI EMANUELE, *Segretario*, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale, se doloso, è stabilita una pena detentiva non superiore al massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria oppure soltanto una pena pecuniaria, o per il quale, se colposo o contravvenzionale, è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria oppure soltanto una pena pecuniaria. Sono esclusi i delitti di: corruzione per un atto di ufficio; diffamazione; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; pubblicazioni e spettacoli osceni; falso giuramento; falsa testimonianza; istigazione alla prostituzione e favoreggiamento;

b) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto ferme restando le esclusioni di cui alla lettera a);

c) per i reati finanziari previsti:

1°) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire 50 mila;

2°) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focare, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire 2.250.000 ».

PRESIDENTE. Fra gli emendamenti all'articolo 1 ve n'è uno dell'onorevole De Francesco, che riveste carattere pregiudiziale. Esso tende a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, amnistia e indulto ai fini della più larga pacificazione nazionale, tenendo conto degli elementi risultanti dalle discussioni parlamentari sull'oggetto ».

Conseguentemente, esso comporta la soppressione degli articoli 2, 3, 4, e 5, per cui l'articolo 6 diventa articolo 2.

Non v'è dubbio che questo emendamento rappresenta una innovazione totale rispetto al disegno di legge, per cui nei suoi confronti potrebbe applicarsi l'articolo 90 del regolamento, che dà facoltà al Presidente di non accettare emendamenti di questo genere. Senonché, data la notevole importanza della questione, è opportuno che non ci restringiamo ad una considerazione meramente procedurale.

L'onorevole De Francesco ha pertanto facoltà di svolgere il suo emendamento.

DE FRANCESCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le ampie discussioni avvenute sul disegno di legge in esame mi si consenta di sottoporre alla Camera alcune considerazioni che, anche se possono apparire tardive, potranno giovare, se accolte con benevolenza, all'ulteriore corso della discussione. Io mi richiamo, nella mia trattazione a sostegno dell'emendamento, all'articolo 79 della Costituzione e a quella che, a mio

avviso, è la esatta interpretazione di tale articolo.

Di questa esattezza mi sono convinto ancora di più dopo le ragioni addotte ieri dal ministro della giustizia. Certo potrà sembrare strano che un monarchico si presenti come il custode scrupoloso della Costituzione repubblicana, ma ciò conferma che, per noi, la legalità è fondamentale e l'ossequio allo Stato e alla sua legge sovrasta ogni altra convinzione anche profondamente sentita.

D'altra parte, il procedimento finora seguito non può non avere determinato anche in tutti voi, oltre che in noi mo arch'ci, qualche preoccupazione. Anzitutto la preoccupazione di rinnovare un precedente che può non rappresentare l'esatta applicazione della norma statutaria, e quindi costituire per l'avvenire una remora, costituire qualche cosa che possa avere impensate ripercussioni.

Ma la preoccupazione maggiore oggi è determinata dalla constatazione che, procedendosi anche per l'amnistia e l'indulto nelle forme volute dall'approvazione ordinaria della legge, si ritardi per mesi e mesi l'emana-zione della legge stessa, con danno della tempestività della sua entrata in vigore in relazione agli scopi e alla natura del provvedimento di clemenza, danno che il legislatore — anzi, dirò meglio, il costituente — tenne presente quando dettò la norma dell'articolo 79, come tenne presente la natura e gli scopi del provvedimento di amnistia e di indulto, diretto ad adeguare quanto più sollecitamente possibile la situazione giuridica a una situazione di fatto sociale e politica che, anche se non è eccezionale, certo non è normale.

Ebbene, nel caso che ci riguarda, noi stiamo provvedendo nelle forme consuete per le leggi ordinarie con la procedura normale e con tutte le relative lungaggini. E il Senato dovrebbe fare altrettanto. Ora, è da domandarsi: che bisogno aveva il costituente di dettare la norma dell'articolo 79 in luogo di ricorrere alle norme relative della legislazione ordinaria? Evidentemente questo articolo 79 deve avere la sua portata e non soltanto una portata teorica, ma una portata pratica.

L'amnistia e l'indulto — dice l'articolo 79 — sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Evidentemente con questo articolo si intese innovare rispetto alla costituzione albertina, richiedendosi l'intervento del Parlamento, ma, nel contempo, si credette do-

veroso tener conto delle esigenze particolari dell'atto di amnistia e di indulto, esigenze soprattutto di celerità per impedire che l'amministrazione della giustizia penale fosse per troppo lungo tempo paralizzata e per impedire che il paese rimanesse per troppo lungo tempo incerto e preoccupato.

Ed ecco perché il costituente non volle la legge ordinaria, ma la legge delegata. Ma quale legge delegata? Quella dell'articolo 76? No, onorevoli colleghi. La delegazione di cui all'articolo 79 della Costituzione ha un contenuto ed una portata diversi rispetto alla delega di cui all'articolo 76. Anzitutto, nell'articolo 76, la delega è data al Governo, mentre qui la delega è data al Capo dello Stato. Nell'articolo 76 si vuole che vengano precisati i principi direttivi, i criteri, i limiti: nulla di tutto questo nell'articolo 79.

Perché, onorevoli colleghi? Perché evidentemente si volle ipotizzare una figura diversa di delegazione. E che così sia, risulta, non soltanto dalla parola e dallo spirito dell'articolo 79, ma anche dai precedenti dell'Assemblea costituente, per cui si deve concludere che si tratta di una delegazione impropria, di un consenso generico del Parlamento per l'esercizio di una facoltà riconosciuta al Capo dello Stato. In parole povere, si volle stabilire che l'amnistia non venisse data *motu proprio* dal Capo dello Stato, ma occorresse, per essere posta in essere, una autorizzazione del Parlamento.

Ho detto che vi sono ragioni attinenti alla lettera dell'articolo 79. Onorevoli colleghi, si parla di concessione del Capo dello Stato. Ora domando a voi: conoscete una concessione che non implichi il riconoscimento di un diritto, il riconoscimento di una facoltà nel titolare della concessione stessa? E qui il titolare è il Capo dello Stato. La legge di delegazione concerne solo l'esercizio del diritto, ma non il diritto in sé, che rimane integro. Non si tratta qui di un atto costitutivo del diritto da parte del Parlamento e neppure di un atto dichiarativo, perché la dichiarazione del diritto viene direttamente dalla Costituzione, dall'articolo 79.

E allora, se di diritto si deve parlare, possiamo noi svuotare questo diritto di qualsiasi contenuto? Possiamo noi negare la possibilità che si determini questo diritto in qualche cosa di concreto e di sostanziale?

Ecco perché, onorevoli colleghi, il costituente non ha richiamato, all'articolo 79, l'articolo 76; non solo, ma non ha ripetuto la formula dell'articolo 76 neppure parzial-

mente. Infatti non aveva ragione di farlo, e non ne aveva ragione perché i termini sono invertiti: nell'articolo 76 si riafferma che il Parlamento è il solo titolare della funzione legislativa, che il diritto a legiferare spetta solo al Parlamento e che eccezionalmente il Parlamento può delegare al Governo la funzione medesima. Nell'articolo 79 i termini sono invertiti: l'articolo riconosce un diritto al Capo dello Stato, e il Parlamento altro non fa che rimuovere un ostacolo all'esercizio del diritto spettante al Capo dello Stato. Sicché, in realtà, l'intervento del Parlamento funziona sostanzialmente come una autorizzazione.

Ma non è solo la lettera dell'articolo 79 che ci soccorre, ma anche lo spirito dell'articolo stesso. Vi sono delle considerazioni logiche: se la legge viene approvata nelle forme consuete, come si sta facendo, ebbene, questa legge dovrà essere assunta a contenuto di un decreto del Capo dello Stato. E allora, non vedete qui una menomazione del Parlamento e del valore assoluto della legge, atto del Parlamento, e, insieme, una menomazione dello stesso Capo dello Stato? Una menomazione della legge e del suo valore, perché, mentemmo, la legge non sarebbe legge se non passando attraverso un atto formale di un organo del potere esecutivo, il decreto del Capo dello Stato. Non, dunque, la promulgazione, atto dovuto in base all'articolo 87, ma un decreto del capo del potere esecutivo diverso dalla promulgazione darebbe efficacia alla legge. Non è qui una vera e propria menomazione dello stesso Parlamento? Ma è anche una menomazione del Capo dello Stato, perché, mentre nell'articolo 79 gli si riconosce il diritto a concedere l'amnistia e l'indulto, ebbene, questo diritto lo si riduce niente altro che ad una registrazione pura e semplice di quella che è la volontà di un altro organo. Ma poi: se il Capo dello Stato, nell'assumere a contenuto di un proprio decreto gli articoli che noi approveremo, volesse modificare (meno male che non funziona ancora la Corte costituzionale), come ci troveremmo? Ecco perché — dicevo in principio — io mi sono confermato nella mia opinione anche dopo le ragioni addotte ieri sera dall'onorevole ministro. Che cosa ha detto ieri l'onorevole ministro? Ha detto che l'articolo 79 consente una duplice interpretazione: una interpretazione larga, per cui sarebbe necessaria la precisazione dei criteri e dei principi generali come vuole l'articolo 76, ed una interpretazione ristretta, in base alla quale si possa da parte del Governo presentare un vero e proprio testo completo.

Onorevoli colleghi, già nella formulazione di queste due interpretazioni voi dovete riscontrare — e lo riscontrerete indubbiamente nel vostro spirito accorto — una perplessità ed una incertezza. Ma la interpretazione esatta di una norma è una, e non può essere che quella, e la dottrina e la giurisprudenza ci insegnano quali sono i mezzi per trovare quella esatta interpretazione. Come si può prospettare nel contempo due esatte interpretazioni di una stessa norma e scegliere quella fra le due che può far più comodo in una data fattispecie?

Si è detto anche che i precedenti del nostro Parlamento sono precisamente nel senso seguito anche questa volta. Ora, io mi domando se, essendosi data una certa interpretazione più o meno inesatta in passato, si debba continuare nella stessa interpretazione anche per l'avvenire!

Si è persino richiamato l'articolo 87 della Costituzione che fra le attribuzioni del Capo dello Stato comprende anche il diritto di far grazia e commutare le pene per sostenere che là dove si è voluto assegnare un potere al Capo dello Stato per atti di clemenza, lo si è detto chiaramente, precisandone l'oggetto. E che cosa c'entra questo richiamo? L'articolo 87 importa un potere autonomo da parte del Capo dello Stato, sia di iniziativa sia di determinazione del contenuto dell'atto senza bisogno di delegazione; l'amnistia e l'indulto, invece, esigono una delegazione da parte del Parlamento per poter porre in essere il provvedimento di clemenza.

Ma ho detto anche che i precedenti della Costituzione, a proposito della formulazione dell'articolo 79, portano precisamente alla medesima conclusione che io mi sono permesso di prospettare.

L'onorevole ministro ieri ha ricordato che vi sono stati dei contrasti a proposito della formulazione dell'articolo 79 tra coloro che volevano in ogni caso che fosse richiesta una legge per la concessione dell'amnistia e dell'indulto e quelli, invece, che combattevano questa tesi. Ebbene, la tesi degli onorevoli Ghidini ed altri non fu accolta dalla Commissione e fu accolta invece la tesi di un gruppo di penalisti che, prima di formulare l'articolo, l'hanno coscienziosamente ponderato. Sono stati i colleghi onorevoli Bettiol, Moro, Dominedò ed altri a formulare l'attuale norma contenuta nell'articolo 79, vale a dire che non si tratta di una formulazione fatta da inesperti, ma di una formulazione predisposta da giuristi degni di questo nome e ai quali va tutta la nostra estimazione.

E sapete come il presidente di quella Commissione ebbe ad illustrare la formula usata? Egli disse: «Ritengo preferibile questa formulazione, secondo la quale la facoltà di fare amnistia e indulto rimane al Capo dello Stato; ma occorre, perché la metta in essere, un consenso del Parlamento». E aggiunse: «Avrei preferito che si parlasse di autorizzazione anziché di delegazione del Parlamento, appunto per rendere più chiaro che non si tratta di una figura perfettamente uguale a quella del decreto-legge di cui all'articolo 76. Vi sarebbe una delegazione impropria, una delegazione *sui generis*».

È vero che lo stesso presidente della Commissione, dopo di aver illustrato così la formula dell'articolo 79, aggiunse (ed io onestamente devo prospettare anche questa aggiunta ai colleghi): «Tuttavia non è detto che il Parlamento, nel dare autorizzazione o delegazione impropria, non possa subordinarla a criteri direttivi»; ma, ripeto, questa è una eventualità di puro fatto, che potrà essere da noi apprezzata variamente, ma che nulla toglie alla interpretazione strettamente giuridica data poco prima dallo stesso presidente della Commissione.

Qualche collega che mi ha preceduto nella discussione ha voluto richiamare costituzioni di altri Stati, le quali stabiliscono precisamente che le amnistie vengono date normalmente con legge del Parlamento. Ebbene, voglio richiamare a questi colleghi una costituzione che, nell'immediato dopoguerra, fu la costituzione direi tipica nell'applicare nella maniera più radicale il principio democratico: parlo della costituzione cecoslovacca di cui furono tanta parte Masaryk e Benes. Ebbene, questa costituzione, che giungeva persino a negare in gran parte al Capo dello Stato la titolarità del potere esecutivo, perché questo potere lo attribuiva al Governo, questa costituzione assegnava esclusivamente al Capo dello Stato, senza bisogno di delegazione da parte del Parlamento, il potere, non solo di far grazia e commutare le pene, ma anche di amnistiare.

Non dunque il riferimento, nell'articolo 79, a un diritto del Capo dello Stato può far dubitare del principio democratico, attuato largamente nella Costituzione italiana. E allora bisognerà concludere, secondo il mio modesto avviso, che spetta al Capo dello Stato la concessione dell'amnistia. Egli però non può *motu proprio* procedere a concederla perché ha bisogno di un'autorizzazione del Parlamento. È il Parlamento che deve fare la sua valutazione politica dell'opportunità

o meno della concessione in relazione ad una data situazione del paese; è il Parlamento che deve esaminare se il momento è il più indicato a decidere su questo momento; ma, una volta che il Parlamento ha autorizzato il Capo dello Stato, è il Capo dello Stato che deve poter disciplinare nelle varie sue parti la concessione dell'amnistia e dell'indulto.

Ed ecco la ragione dell'emendamento che il gruppo monarchico si è permesso di sottoporre alla vostra considerazione. Credo che esso possa giovare, se da voi sarà accolto, per ridurre al minimo l'ulteriore sviluppo della discussione. E i risultati dell'accoglimento potranno essere apprezzabili. Non solo si applicherà la norma costituzionale nel suo significato e nella sua portata più esatta; non solo non si ripeterà un precedente che potrà nuocere per l'avvenire; non solo la Camera sarà in condizioni di destinare il suo tempo ad altri provvedimenti di legge, pur essi importanti; ma soprattutto potrà essere consentito di emanare questo provvedimento di amnistia e di indulto sollecitamente, prima delle feste natalizie, e potrà essere così consentito all'amministrazione della giustizia penale di riprendere il suo corso normale e di non essere ulteriormente paralizzata da continui rinvii.

E potrà anche conseguirsi — onorevole Colitto, che ieri prospettava il difetto di una certa guida per il Capo dello Stato — anzi, potrà senz'altro conseguirsi questo risultato: che, dovendosi tener conto degli elementi risultati dalle discussioni nel Parlamento, l'atto di clemenza potrà essere il frutto di una elaborazione più appropriata da parte di un ristretto organo anziché, diciamo francamente, da parte di grandi assemblee.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io avrei finito, se non dovessi richiamare il Governo ad una promessa che fu fatta in occasione della presentazione del Governo dall'onorevole Pella.

Sì, è vero, è indubbiamente vero che l'atto di amnistia e di indulto è un mezzo efficace per la pacificazione nazionale, per quella pacificazione che noi tutti desideriamo, noi tutti pensosi del presente e dell'avvenire del nostro paese. È per questo che il nostro gruppo ritiene che l'atto di amnistia e di indulto debba essere quanto più possibile largo per i reati politici, e piuttosto misurato per i reati comuni. Ma l'amnistia e l'indulto non bastano ai fini di una piena pacificazione. In quella occasione il Capo del Governo assicurò che si sarebbe provveduto ad abrogare tutte quelle leggi le quali dividono ancora

gli italiani, tutte quelle leggi le quali stabiliscono tra i cittadini italiani delle discriminazioni.

È tempo che a ciò si provveda perché quelle leggi hanno offeso e offendono tuttora, non solo la coscienza giuridica, ma la coscienza morale del popolo italiano. È necessario che a questo popolo nostro, che, per fortuna, è ancora migliore, e che più sa di quel che si crede, sia restituita la serenità e sia rafforzata la convinzione che la norma dell'articolo 3 della Costituzione, per cui tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, qualunquie siano le loro opinioni politiche e le loro condizioni sociali; che questa norma — dice — lo costituisca un insieme di principi da sfruttare, ma non a re l'è fatta di compressione o ch'è di reciproco rispetto della libertà dei singoli, un patto sincero e fecondo fra tutti i cittadini di questa patria nostra, che vogliamo pacificata e prospera. *(Applausi a destra)*.

RICCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Brevemente esprimerò la mia opinione contraria all'emendamento De Francesco.

Desidero prima di tutto fare una precisazione: quando si parla di amnistia concessa nello statuto albertino come potere autonomo al re, si dice cosa inesatta. Nello statuto albertino, all'articolo 8, è detto, invece, che il re può fare la grazia e mutare le pene. La grazia non è l'amnistia. L'amnistia invece fu concessa come potere al re non già nello statuto albertino, ma nella legge ordinaria e cioè nel codice di procedura penale. Sicché è vero che in precedenza, in virtù del codice di procedura penale, il re poteva fare e faceva l'amnistia, ma è anche vero che, essendo questo principio fissato in una legge ordinaria e non nella Costituzione, con legge ordinaria poteva essere modificata questa legge. Sicché si giungeva alla conseguenza che il Governo o un deputato potevano proporre una legge di amnistia, il che significava anche modifica della legge di procedura penale. Ed occorre ricordare il precedente della proposta di legge Mortara, presentata alla Camera per la concessione dell'amnistia.

Chiarito questo punto, a me interessa fissarne subito un altro.

Articolo 79 e articolo 76 della Costituzione: si tratta dello stesso istituto o si tratta di istituti diversi? L'onorevole De Francesco ha ritenuto trattarsi di istituti diversi.

Benché sappia che illustri giuristi che siedono in quest'aula sono di opinione di-

versa, tuttavia io dico che l'affermazione fatta dall'onorevole De Francesco è esatta, ma che le conclusioni a cui egli giunge non sono esatte. Una cosa è la delega della funzione legislativa al Governo e altro è la delega al Presidente della Repubblica; nel primo caso vi è una delegazione precisa della funzione legislativa (caso eccezionale di esercizio della funzione legislativa su delega del Parlamento); nell'altro caso invece non si ha e non si può avere una delegazione di funzione legislativa, ma si ha un potere di concessione da parte del Presidente della Repubblica a seguito di legge del Parlamento.

Alla Costituente si manifestarono due opinioni: la prima favorevole a che rimanga il potere autonomo del Presidente della Repubblica; per la seconda, un'amnistia non può che avvenire per legge, in quanto, se la legge definisce ciò che è illecito, soltanto una legge può eliminare l'illecito prima fissato dalla legge stessa.

Tra queste tesi contrastanti nacque un *quid medium*: rimanga la legge, ma vi sia anche il decreto del Presidente della Repubblica. Sicché ci troviamo certamente di fronte ad una delegazione impropria, un istituto particolarissimo. Però, nel contenuto della norma costituzionale è certamente fondamentale un principio: è necessaria la legge, è necessaria l'espressione della volontà del Parlamento, in quanto soltanto una legge può dichiarare lecito quello che prima aveva dichiarato illecito; è necessaria una legge completa nei suoi elementi.

Allora, seguendo questa nostra opinione, è chiaro che l'emendamento proposto dall'onorevole De Francesco non può in nessun modo essere accolto. E non mi voglio richiamare ai precedenti, per quanto anche questi abbiano un certo valore: due leggi di amnistia sono state varate infatti dal Parlamento. Comunque, a parte i precedenti, a me sembra che l'interpretazione esatta della Costituzione sia quella da me indicata, ed è per questa ragione che io non ritengo che le affermazioni conclusive dell'onorevole De Francesco siano esatte.

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. La Camera forse ricorderà che le prime riserve in ordine alla legittimità, dal punto di vista costituzionale, della procedura seguita tanto dal Governo quanto dalla Commissione nella elaborazione di questo progetto di amnistia partirono da questi banchi, e precisamente da me, e furono poi riprese dall'onorevole Macrelli.

Ma il nostro punto di vista era, ed è, completamente diverso da quello ora formulato dall'onorevole De Francesco. Noi ritenevamo, e riteniamo, che l'articolo 79 della Costituzione si riallacci per rinvio all'articolo 76; pensiamo cioè che esso disciplini una vera e propria delegazione legislativa.

È ovvio, onorevole De Francesco, che nell'articolo 79 non era necessario ripetere che la delegazione dovesse avvenire mediante predeterminazione di criteri, perché questo concetto era stato già inserito nell'articolo 76, che disciplina la figura generale della delega.

E vorrei farle notare, poi, che altro è l'« autorizzazione » ed altro è la « delegazione ». Difatti, la nostra Carta costituzionale, quando volle adottare la figura giuridica dell'autorizzazione, lo ha detto, e lo ha detto espressamente: nell'articolo 80, per esempio, in tema di autorizzazione alla ratifica di trattati; ecco la figura dell'autorizzazione, che è completamente diversa da quella della delega legislativa.

Noi abbiamo leggi di autorizzazione, leggi di approvazione, leggi di delegazione. E, se ella, onorevole De Francesco, approfondisce i suoi studi sui lavori preparatori — dei quali ha ricordato or ora, per comodità di tesi, soltanto uno stralcio — vedrebbe che questa questione fu dibattuta; e, quando venne scartata la parola « autorizzazione », non fu già per levare di mezzo un termine e sostituirlo con un altro, quasi che entrambi fossero equivalenti o fungibili; ma fu adottata l'espressione « delegazione » perché questa esprimeva un concetto giuridico, e politico insieme, completamente diverso da quello di autorizzazione.

In sostanza, il sistema adottato dalla Costituzione fu, per così dire, di mediazione fra quella corrente che voleva riservare esclusivamente al Capo dello Stato, secondo lo schema dello statuto albertino, la prerogativa di concedere l'amnistia, e l'altra corrente che voleva, viceversa, riservare al legislativo il potere di togliere qualificazione d'illeceità a taluni fatti che in precedenza lo stesso legislativo aveva considerato reati.

Da questa divergenza di opinioni nacque appunto la mediazione: la delega legislativa, che postula l'intervento del Parlamento, nei limiti fissati dall'articolo 76, e quello del Governo. E, quando l'articolo 79 parla di Capo dello Stato, assume ovviamente questo termine nel significato di capo del potere di governo; ossia si riferisce al Governo.

Pertanto, secondo il nostro punto di vista, si tratta d'una delega legislativa: e si può an-

che dire una delega *sui generis*, ma non nel senso indicato dall'onorevole De Francesco, ma in questo altro: che, mentre per l'articolo 76 la delegazione, che le Camere possono fare al Governo dell'esercizio di funzioni legislative, è un atto volontario e facoltativo, per l'articolo 79 è un atto obbligatorio. In sostanza, quando le Camere intendono prendere l'iniziativa d'un'amnistia non possono ricorrere ad altro strumento giuridico che a quello della delegazione. In questo senso l'articolo 79 diverge dalla delegazione dell'articolo 76; ma, per quanto riguarda il contenuto, i due istituti mi sembrano perfettamente identici.

E allora che cosa è successo? Quale è il punto che noi abbiamo criticato e forse potremmo lamentare ancora se non vi fossero evidenti ragioni di altra natura politica che ci impediscono di spingere fino alle estreme conseguenze la nostra critica? Vi è stato un vizio per eccesso: cioè il Parlamento ha fatto più di quello che avrebbe potuto e dovuto fare. Vi è stata un'ingerenza eccessiva del legislativo sull'esecutivo. Ma, se le cose stanno in questo senso, noi non possiamo accettare l'emendamento De Francesco, perché esso parte da una configurazione giuridica e politica che non crediamo aderente alla lettera e allo spirito della Costituzione, e considera il potere di amnistia come una prerogativa presidenziale di cui il Parlamento « autorizza » l'esercizio. Si pone, cioè, fuori della delega. L'emendamento eversivo dell'onorevole De Francesco cade in un vizio opposto, per difetto, perché rinvia al Presidente la formulazione del provvedimento sulla base dei principi emersi dai lavori di questa Assemblea; i quali non costituiscono veramente né criteri né principi direttivi, perché in quest'aula, in questi giorni in cui si è dibattuto il problema dell'amnistia, abbiamo ascoltato le opinioni più diverse e più contrastanti, tesi che spesso si elidono l'una con l'altra. Ragione per cui credo che nessuno di noi si sentirebbe in grado di enucleare dal confuso dibattito fino ad oggi svolto alcun principio o criterio generale sicuro e vincolante. Daremmo un potere in bianco e porremmo in grave difficoltà il Capo dello Stato! Per queste ragioni, pur mantenendo in linea di principio, come ammonimento per l'avvenire, le riserve fatte nel nostro intervento, siamo contrari all'emendamento dell'onorevole De Francesco.

DE VITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITA. La questione era già stata sollevata anche da noi repubblicani, e in modo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

particolare dall'onorevole Macrelli, nel corso della discussione generale.

Noi abbiamo criticato la procedura adottata dal Governo con la presentazione del disegno di legge, rilevando che si tratta di una prerogativa del Presidente della Repubblica per il cui esercizio è necessaria la legge di delegazione da parte delle Camere a norma dell'articolo 79 della Costituzione. Le argomentazioni ora addotte dall'onorevole De Francesco hanno indubbiamente un valore notevole, e noi possiamo in linea di massima condividerle. Siamo però d'accordo con l'onorevole Bozzi per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 76 della Costituzione, relativo ai principi e ai criteri direttivi che nella legge di delegazione le Camere devono dare al Capo dello Stato per l'esercizio di questa prerogativa.

L'emendamento De Francesco, così come è stato formulato, non può però essere da noi accettato, perché ci sembra che vi sia contraddizione fra la prima e la seconda parte dello stesso emendamento. Infatti, se con la prima parte dell'emendamento l'onorevole De Francesco volesse configurare una prerogativa piena del Capo dello Stato, allora la seconda parte non avrebbe più ragion d'essere. Se si tratta di vera prerogativa piena, non possiamo sostenere che il Capo dello Stato deve tener conto degli elementi risultanti dalla discussione parlamentare svoltasi sull'argomento, senza dire che si tratterebbe soltanto di opinioni personali di singoli deputati o di gruppi.

BERTINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI. Il gruppo socialdemocratico condivide pienamente le considerazioni che hanno ispirato l'emendamento De Francesco, ma tuttavia non può votarlo. Tale emendamento avrebbe potuto essere accolto se fosse stato preceduto dalla determinazione precisa — attraverso l'eventuale approvazione di ordini del giorno — dei criteri orientativi cui l'amnistia si dovrebbe ispirare.

L'onorevole Bozzi ha detto giustamente che, come il disegno di legge governativo pecca per eccesso (in quanto scende a statuzioni particolaristiche che non sono nei compiti del legislativo), così l'emendamento De Francesco pecca per difetto in quanto, senza la preventiva determinazione precisa di criteri orientativi, si limita a richiamarsi agli elementi emersi dalla discussione, elementi che sono contraddittori, equivoci, non determinati.

Per questi motivi voteremo contro l'emendamento De Francesco.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Farò poche osservazioni, dato che anche coloro i quali si dimostrano favorevoli alla sostanza dell'emendamento hanno dichiarato di votare contro di esso.

Non so se effettivamente l'emendamento De Francesco sia ammissibile dal punto di vista procedurale; comunque è certamente inammissibile dal punto di vista logico. Da quindici giorni stiamo discutendo su un disegno di legge che prescinde dalla tesi sostenuta dall'onorevole De Francesco nel suo emendamento. Se potesse reggere questa tesi, dovremmo improvvisamente mutare strada e cominciare una discussione inevitabilmente diversa, perché con questo emendamento si chiede che la Camera fissi i criteri direttivi. La discussione svoltasi finora non ha mirato affatto a determinare tali criteri. Quindi, una volta approvato l'emendamento, dovremmo iniziare una nuova discussione. Basta questa semplice osservazione per dimostrare l'inammissibilità logica di questo emendamento.

Alcune osservazioni desidero muovere, poi, sul merito dell'emendamento. Qual è stato il fine che si è prefisso il legislatore costituente? Quello di conferire al Presidente della Repubblica prerogative che il re non aveva, oppure quello di togliere, nei confronti del re, qualche prerogativa al Capo dello Stato? Ricordiamo che nemmeno per lo statuto albertino (come ha sottolineato l'onorevole Riccio) il re aveva questa prerogativa: poteva solo concedere condoni e grazie, non già amnistie. Sarebbe ben strano pensare che su questo punto il legislatore costituente abbia voluto conferire al Presidente della Repubblica una prerogativa che il re stesso non aveva.

CAMANGI. Non è strano, perché il Presidente della Repubblica viene eletto.

GULLO. È chiaro che la Costituente non volle dare al Presidente della Repubblica una prerogativa che nemmeno il re aveva.

In realtà, che cosa volle la Costituente? Volle conferire al Parlamento, e al solo Parlamento, la facoltà di concedere amnistia. Ma, si dice: vi è l'articolo 79. Non nego che con l'articolo 79 la Costituente fece una concessione alla tradizione, ossia che dovesse essere il Capo dello Stato a concedere l'amnistia. Perfettamente d'accordo che con questa concessione si sia fatto luogo ad una transazione. Ma l'articolo 79 può significare, così come vuole l'onorevole De Francesco, che la concessione fatta alla tradizione debba con-

sistere nel fatto che debba realmente essere il Presidente della Repubblica a formulare la legge in cui è contenuta l'amnistia? Donde si può trarre una conseguenza simile?

L'articolo 79 parla di legge; l'articolo 76 non usa la parola « legge », e se noi vogliamo aver presente l'istituto parlamentare della delegazione, non possiamo prescindere dall'articolo 76. Ora, l'onorevole De Francesco fa un ragionamento — mi consenta — strano: egli afferma che l'articolo 79 sta a sé, non si lega affatto all'articolo 76. Ma dove è disciplinata allora la delegazione se non nell'articolo 76? Come può l'onorevole De Francesco interpretare l'articolo 79 senza aver presente l'articolo 76, che è quello che crea l'istituto della delegazione?

Ma delegazione di che cosa? L'articolo 76 ha una sua logica: con esso si delega — ed è questa la lettera, oltre che lo spirito, dell'articolo stesso — l'esercizio della funzione legislativa. Io ho già detto nel mio intervento in sede di discussione generale che, perché si possa avere una delegazione dell'esercizio della funzione legislativa, vi dev'essere un potere che abbia la facoltà di delegare e deve esservi altresì un potere che abbia la facoltà di ricevere la delegazione.

Ora, tutto questo è detto nell'articolo 76, dove si stabilisce che il potere che può delegare è il Parlamento e il potere che può ricevere la delegazione è il Governo. Ma, se ciò è detto nell'articolo 76 (nel senso della precisazione delle facoltà attribuite ai due poteri), vi è però da considerare che non nasce da questo una legge: la legge può nascere solo dalla applicazione delle disposizioni che ne disciplinano la formazione e che sono contenute nella Costituzione. Tanto è vero che, quando vi è la delegazione al Governo, si ha un decreto avente valore di legge ordinaria, ma non si ha una legge. Infatti, l'articolo 77 dice che il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quindi, non si può avere una legge attraverso la delega. Attraverso la delega si ha solo un decreto avente valore di legge ordinaria.

Qui, invece, arriveremmo a questa strana situazione: si avrebbe una legge che non sapremmo come nasce. Il Presidente della Repubblica farebbe una legge di amnistia in base a quale potere? Il Presidente della Repubblica è escluso dalla funzione legislativa: infatti, non vi è un solo articolo della Costituzione che riconosca al Capo dello Stato la facoltà di intervenire nell'esercizio della funzione legislativa. Questa facoltà vi è sem-

plicemente per il Governo nell'articolo 76, ma nella maniera limitata che abbiamo visto; non vi è — ripeto per maggior chiarezza — un solo punto della Costituzione nel quale si riconosca al Presidente della Repubblica il diritto di intervenire nell'esercizio della funzione legislativa. E allora come può essere intesa la parola « legge » usata nell'articolo 79 se non nel senso solito in cui viene assunta questa parola, ossia una entità giuridica che nasca attraverso le vie fissate nella Costituzione? Ora queste vie sono costituite dal potere che ha la Camera da una parte, e il Senato dall'altra, di formare la legge.

Ma, si dice: l'articolo 79 dice che l'amnistia è concessa dal Presidente della Repubblica. Siamo d'accordo. È concessa nel senso che, se non vi è questo atto formale da parte del Presidente della Repubblica, la deliberazione del Parlamento non costituisce ancora legge completa. Si vuole con l'articolo 79 esclusivamente ottenere questo: che l'atto costituzionale del Presidente della Repubblica, che si concreta nella promulgazione della legge, sia in questo caso definito diversamente; ed è una concessione, soltanto una concessione, che la Costituente ha fatto ad una lunga e secolare tradizione.

È per questa ragione che il mio gruppo voterà contro l'emendamento De Francesco.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la brevità degli interventi sopra questa questione, brevità alla quale anch'io intendo uniformarmi, non deve essere interpretata nel senso che si neghi importanza alla proposta che si discute. L'emendamento che è oggetto del nostro esame ha invece una portata eccezionale, perché, almeno a parer nostro, la sua approvazione rappresenterebbe una violazione della Costituzione. La brevità dei nostri interventi è dovuta — me lo permetta l'egregio collega onorevole De Francesco — all'assoluta insostenibilità della sua tesi. È strano che un giornalista di molta autorità sostenendo qualche giorno fa sul *Corriere della sera* la stessa tesi abbia intitolato il suo articolo: « Violazione della Costituzione ». Era il subcosciente, come suol dirsi, che lo trascinava, perché la violazione della Costituzione sarebbe stata rappresentata proprio dalla proposta che veniva fatta in contrasto col sistema adottato dalla nostra Camera.

Basta riferirsi all'origine della norma, basta riferirsi al concetto che l'Assemblea Costituente adottò per ciò che riguarda la con-

cessione dell'amnistia e dell'indulto. Si usa dire comunemente che nel regime monarchico la facoltà di emanare indulto od amnistia era una prerogativa regia. Questo era nel passato, e questo fu, almeno nell'apparenza, fino a che nel codice di procedura penale del 1913 non fu prescritto che fosse il ministro di grazia e giustizia a proporre ed il Consiglio dei ministri a pronunciarsi in merito; dopodiché il re, con suo decreto, doveva emanare il provvedimento. Ma fin da allora anche in dottrina era fuori discussione che si trattava di un atto legislativo. Tanto che nel 1920, il governo (e mi pare si trattasse di un governo presieduto dall'onorevole Nitti) presentò al Parlamento un disegno di legge, dovuto al guardasigilli Ludovico Mortara, secondo il quale la Camera doveva deliberare la legge di amnistia e di indulto. In esso nessuna menzione era fatta del re. Nella relazione che accompagnava il disegno di legge, poi, si leggono, fra le altre, le seguenti parole: « Negli Stati che si reggono a repubblica è universale la esclusiva attribuzione del potere di amnistia agli organi amministrativi ».

Fin da allora dunque era segnata la strada che l'Assemblea Costituente eletta nel 1946 doveva seguire. Essa non poteva che ispirarsi al concetto di riverdicare o consacrare il carattere del tutto legislativo dell'amnistia e dell'indulto stabilendone la esclusiva competenza del Parlamento.

Ciò è tanto vero che, durante una buona parte della discussione che su questo argomento si fece alla Costituente, nessuno parlò del Presidente della Repubblica e, se non sbaglio, fu l'onorevole Giuseppe Bettiol che a un certo punto, non per alterare la sostanza del concetto cui si era ispirata la discussione medesima, ma per ricollegarsi ad una vecchia tradizione, propose che per un atto di tanta importanza si chiamasse in causa anche il Presidente della Repubblica. Ma nessuno intese conferirgli un potere autonomo, uno di quei poteri di cui all'articolo 87 della Costituzione. Fu così che si arrivò alla formula che l'onorevole De Francesco ha voluto interpretare a suo modo richiamandosi ai lavori preparatori. Egli, però, nel citare le dichiarazioni del presidente della Commissione del 75, si è fermato al punto che poteva far comodo alla sua tesi. Ma sia consentito a me, sostenitore della tesi opposta, di completare la citazione. « Avverrà di fatto — disse il presidente della Commissione — che un governo presenterà più spesso un disegno di legge che conterrà o lo stesso testo dell'amnistia e dell'indulto » (ed è quanto ha fatto

il Governo nel caso attuale) o i principi e i criteri direttivi, ed il Parlamento darà l'autorizzazione o la negherà « o la subordinerà a modificazioni ».

Lo stesso onorevole Bozzi, che noi abbiamo visto con piacere ritornare fra noi ricordando il largo contributo che ha portato ai lavori della Costituente, non ha infirmato questa tesi quando ha interpretato l'articolo 76. Questo stabilisce, infatti, che i criteri dell'amnistia debbono essere stabiliti dal Parlamento.

Ma una delega come quella che vorrebbe conferire l'onorevole De Francesco rappresenterebbe una cambiale in bianco: con essa infatti si darebbe facoltà al Presidente della Repubblica di agire di sua esclusiva volontà. Faccia, signor Presidente — gli si verrebbe a dire — un'amnistia come vuole lei, larga o ristretta come meglio crede.

Evidentemente, questo non significherebbe menomare il potere legislativo, ma addirittura abolirlo, e in una materia così importante!

Veda il nostro egregio contraddittore: la necessità di indicare i criteri direttivi ai quali dovrebbe uniformarsi questa specie di delega l'aveva sentita anche Panfilo Gentile, l'autorevole giornalista al quale ho alluso, quando, scagliandosi contro il sistema da noi seguito, ebbe a dire che occorrerà una mozione nella quale la Camera, dopo aver espresso i criteri direttivi dei provvedimenti ne rimetta la redazione al Capo dello Stato.

Ma, onorevoli colleghi, se in pratica si accedesse anche a questa interpretazione, di ricorrere cioè alla delega prevista dall'articolo 79 della Costituzione ottemperando cioè all'obbligo di indicare i criteri e i principi direttivi della legge delegata, finiremmo col fare noi l'amnistia. È una materia nella quale non è possibile stabilire i criteri direttivi della legge senza fare la legge. Quando si è indicato di quale amnistia, di quale indulto si tratta, quali reati devono essere compresi nell'una e nell'altro e quali devono essere esclusi, quale calcolo si deve fare delle circostanze attenuanti, aggravanti, dirimenti, dell'età, ecc., si è detto nella delega tutto quello che vi è nella legge che si discute.

Tutto questo l'onorevole De Francesco l'ha sentito, senza andare alle ultime conseguenze, quando ha inserito nel suo emendamento una frase che non so come potrebbe essere interpretata, un precetto che non so come potrebbe essere seguito. Dice il suo emendamento che il Presidente della Repubblica dovrebbe tener conto degli elementi risultanti dalle discussioni parlamentari sul-

l'oggetto. Di tutti gli elementi? Ma, se sono discordi, se si contrappongono gli uni agli altri, di quali dovrà tener conto? Darà egli retta all'estrema sinistra? all'estrema destra? al centro? Evidentemente qui ella, onorevole De Francesco, ha sentito che vi era da dire qualche cosa, ma non ha detto niente, perché questa non è un'indicazione di criteri da seguire.

Per concludere, qual è lo scopo e la finalità di questo emendamento, che violerebbe una norma della Costituzione? Praticamente a che cosa porterebbe? A nulla di confessabile! A liberare i deputati ed i senatori dall'obbligo di assumersi la responsabilità della natura, dei limiti del provvedimento di indulgenza. La formula anticostituzionale proposta toglierebbe alle varie parti della Camera la responsabilità dell'atteggiamento in realtà assunto. Questa finalità a nessuno vogliamo attribuirlo. Comunque non può certo essere lo scopo dalla Camera perseguito.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. L'onorevole De Francesco non ha potuto disconoscere egli stesso che trattasi, nella specie, di materia opinabile, molto opinabile. Che sia tale è dimostrato dal fatto che la Camera stessa è andata, in precedenti casi, in diversa opinione, ed è dimostrato dalla opinione concordemente contraria a quella espressa dall'onorevole De Francesco manifestata da tutti i settori dell'Assemblea. Talché, a questo punto, forse potrei avanzare all'onorevole De Francesco la preghiera di non insistere sul suo emendamento e di volerlo ritirare, dato che il parere dell'Assemblea si è sostanzialmente manifestato. A questa opinione contraria non possiamo sottrarci neppure noi. Effettivamente ci sembra che l'emendamento De Francesco abbia degli elementi di inammissibilità e di contraddittorietà nella sua stessa formulazione. Come ha acutamente osservato l'onorevole Targetti, lo stesso proponente ha dovuto ricorrere, nella formulazione del suo emendamento, a determinati criteri interpretativi degli elementi risultanti dalle discussioni parlamentari; ma la volontà dell'Assemblea parlamentare si estrinseca e si forma attraverso il voto. È quello l'elemento che determina quale è la volontà dell'Assemblea; altrimenti non vi sono che parole di singoli, senza alcun valore e possibilità di riferimento come criteri. Nella stessa formulazione dell'emendamento, quindi, l'onorevole De Francesco ha dovuto quasi inconsapevolmente far ricorso ad una ricerca di criteri e quindi

rifarsi, in sostanza, a quell'articolo 76 che egli poi ha tanto brillantemente sostenuto non poter essere applicabile e neppure richiamabile nella specie.

Quindi, ci si trova di fronte ad una contraddittorietà nella impostazione stessa della tesi dell'onorevole De Francesco che viene confutata dal suo stesso emendamento. E a noi pare — e ci sia consentito rilevarlo — che vi sia anche un motivo di ordine politico che ci consiglia a votare contro questo emendamento. Lo ha rilevato alla fine del suo brillante intervento lo stesso onorevole De Francesco. Questa amnistia viene tanto caldeggiata da tanti settori di questa Camera come una prima attuazione di quel principio di pacificazione che il Presidente del Consiglio ebbe ad annunciare sarebbe stato seguito da iniziative concrete.

Ora, la pacificazione promana dalle parti, si forma attraverso un consenso delle parti che erano contrarie e che sono divise su determinate opinioni. È attraverso, quindi, la volontà dei gruppi parlamentari, che sono la proiezione politica in questa Assemblea delle parti che dividono il paese, che si può formare questo consenso.

Quindi, anche sotto questo aspetto è desiderabile ed augurabile che questa volontà concorde dell'Assemblea si formi nell'Assemblea nei modi regolamentari e costituzionali attraverso cui si forma la volontà dell'Assemblea, cioè attraverso il voto e attraverso la legge e la formulazione di norme concrete.

È per questi argomenti che noi siamo contrari all'emendamento De Francesco.

MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Ci sembra che le osservazioni che sono state fatte dall'onorevole De Francesco ed occasionalmente poi dagli altri membri della Camera pro o contro la tesi relativa al carattere di delega di questo atto di amnistia siano cose molto serie che meriterebbero di essere approfondite. Guardando ai precedenti nell'Assemblea Costituente si trovano elementi pro o contro le varie tesi. Ma mi sembra che la tesi che si tratti di una delega, o per lo meno di una delega da farsi sulla base di una indicazione di criteri, sia una tesi da considerare molto seriamente.

Ora, nella fretta da cui noi siamo sospinti per rendere operante al più presto questo provvedimento di amnistia, non abbiamo la possibilità di approfondire questo punto e di decidere con sicura coscienza.

È per ciò che io ritengo che non si debba decidere la questione di principio e, noi non

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

intendiamo infatti pregiudicare con la nostra decisione di oggi la questione di principio. Vogliamo che le due tesi si possano dibattere, possano essere vagliate, esaminate e decise in altra sede, al momento opportuno, magari dopo aver sentito la Giunta del regolamento, che potrebbe avere l'autorità di deliberare intanto questa materia prima di proporla al giudizio dell'Assemblea. Intanto consideriamo da un lato questa esigenza di affrettare l'approvazione del provvedimento, dall'altro la situazione di imbarazzo nella quale si troverebbe il Capo dello Stato se fosse investito in questo momento del potere di emanare direttamente il provvedimento: egli si troverebbe di fronte ad una complessa discussione parlamentare già avvenuta, si troverebbe dianzi ad un testo governativo e ad un testo votato successivamente in Commissione; mi sembra quindi che si creerebbe una situazione politicamente delicata nei confronti di questa altissima autorità dello Stato.

Per questa ragione di ordine pratico e per questo dubbio, che meriterebbe più attento esame per essere sciolto, circa la vera natura dell'atto di amnistia, senza che ciò possa essere comunque inteso come precedente, il mio gruppo si asterrà dalla votazione dell'ordine del giorno De Francesco.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

COLITTO, Relatore. Non ho che da ripetere quello che a proposito di questa molto delicata questione ebbi a dire ieri, parlando alla fine della discussione generale.

A me non pare dubbio che tanto l'amnistia quanto l'indulto siano degli atti che nel loro contenuto hanno carattere legislativo. Lo Stato, che è titolare esclusivo della potestà di punire, rinuncia al diritto-dovere di considerare reati fatti che indubbiamente sono illeciti penali e di applicare la pena. Ora, questo lo Stato non può fare se non con legge.

Devo altresì ricordare che, in occasione della discussione che ebbe luogo nella Commissione dei 75, da più parti si ricordò l'articolo 19 della costituzione francese, secondo il quale l'amnistia non può essere accordata che *par une loi*. Questa disposizione si volle tener come guida. E in tanto non si parlò espressamente di legge nella Costituzione (l'onorevole Codacci-Pisanelli aveva proposto che non solo di legge si parlasse, ma si parlasse di legge di carattere costituzionale) in quanto l'onorevole Giuseppe Bettiol presentò la formulazione, che poi divenne il testo costituzionale, con la quale, facendo una concessione a quella che era la

tradizione, intese dare « un particolare risalto (sono parole sue) alla figura del Presidente della Repubblica in ordine alla concessione di questo beneficio ».

Ma se, dalla questione di carattere teorico noi passiamo all'esame del proposto emendamento, dobbiamo riconoscere che, per il modo come è formulato, non può assolutamente essere accolto. Perché è evidente che, quando si afferma che il Capo dello Stato « deve tener conto degli elementi risultanti dalle discussioni parlamentari sull'oggetto », non si indicano criteri di nessuna specie. Nell'ampia discussione che ha avuto luogo in sede e di Commissione e di Assemblea ogni collega ha espresso la sua opinione. Sono state così formulate proposte varie e contrastanti anche da colleghi che appartengono allo stesso gruppo. Quali allora sarebbero gli elementi che dovrebbero essere considerati come « risultanti » dalla discussione e che il Capo dello Stato dovrebbe tener presenti?

Ecco perché io penso che l'emendamento De Francesco, pur con tanta foga illustrato, non possa essere accolto.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

AZARA, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli deputati, non posso che associarmi alle conclusioni dell'onorevole relatore. Ieri ho intrattenuto lungamente la Camera su questa questione e non intendo rinnovare tutte le argomentazioni che ho usato per sostenere che il disegno di legge è in perfetta aderenza alla Costituzione.

L'onorevole De Francesco mi ha mosso quasi un rimprovero: di avere ammesso che si potessero dare due interpretazioni all'articolo 79, una ristretta ed una larga. Lo ammetto nuovamente anche adesso, perché è un dato di fatto storico, incontrovertibile e incontrovertibile. Ma riconfermo tutte le argomentazioni che ho usato, di carattere storico e di carattere esegetico, per dimostrare che vi è aderenza alla Costituzione per il progetto di legge governativo.

Non intendo entrare nella discussione dottrinale che si è svolta qui tra maestri del diritto: io che sono un pratico non potrei portare contributi di ordine dottrinale o teorico, perché tutti gli argomenti pro e contro sono stati sviluppati.

Però, dal punto di vista pratico vorrei che restassero fermi due principî, due concetti: 1°) che, qualunque sia la risoluzione che si voglia dare alla questione in esame, è da escludere che il Parlamento intenda comunque

menomare l'autorità e la potestà del Capo dello Stato; 2°) che è indiscutibile ed indiscusso, perché nessuno lo ha contestato, che la delegazione deve essere data con legge formale, cioè legge approvata dalle due Camere e promulgata dal Capo dello Stato.

Onorevole De Francesco, ella che ha dimostrato tanto sentimento di affetto, tanta persistenza nel principio della pacificazione e della distensione e tanto desiderio che questa distensione e questa pacificazione avvengano attraverso questo provvedimento di amnistia e di indulto al più presto possibile, ella che dice essere stato l'emendamento quasi determinato dal desiderio che l'amnistia abbia applicazione prima di Natale, mi consenta di risponderle che qui siamo tutti pratici di assemblee parlamentari. Poiché si tratta di legge formale, non vi è neppure da discutere che debba passare dalla Camera al Senato e non sappiamo se il Senato approverà la legge così come è.

Se passasse il suo emendamento, noi dovremmo interrompere la discussione e non potremmo andare oltre. Quindi, il progetto andrebbe al Senato così come è, con tutta la nostra discussione ma con il testo della Commissione non approvato. Non crede, onorevole De Francesco, che il Senato potrebbe far uso della propria prerogativa di discutere a fondo tutto il progetto? Noi lo abbiamo discusso per due settimane, non so quanto tempo potrebbe impiegarvi il Senato; poi, eventualmente, il progetto potrebbe tornare qui alla Camera e finalmente potremmo arrivare alla legge di delegazione al Presidente della Repubblica ad anno nuovo abbastanza inoltrato e ben lontani dal prossimo Natale.

Ora, io non mi vorrei trovare nei panni del Presidente della Repubblica se dovesse andare a riesaminare tutte le discussioni che qui sono state fatte per trovare un filo conduttore preciso, quando gli emendamenti o gli articoli non fossero stati consacrati con regolari votazioni.

Quindi, anche sotto questo profilo (lo ripeto anche oggi), mentre il Governo non può non rimettersi alla Camera in una questione costituzionale come questa, come ha rivolto ieri una preghiera a tutti, la rinnova oggi vivissima a lei: facciamo in modo che questo disegno di legge possa andare in porto al più presto possibile perché coloro che sono in carcere soffrono più di tutti e hanno diritto di ottenere che cessi tale loro sofferenza.

PRESIDENTE. Onorevole De Francesco, dopo le dichiarazioni della Commissione e del Governo, insiste?

DE FRANCESCO. Prendendo atto della dichiarazione di astensione che l'onorevole Moro ha fatto a nome del suo gruppo, avuto riguardo alle indubbe perplessità che si sono manifestate anche da parte di chi ha dichiarato di votare contro il mio emendamento, accogliendo anche l'esortazione che viene dal ministro e per non pregiudicare la questione di carattere generale che potrà essere riesaminata in altro momento, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei tentare, se fosse possibile, di semplificare, entro certi limiti, la discussione, raggruppando un po' i vari emendamenti per argomento.

Per esempio, il primo articolo riguarda innanzi tutto l'estensione dell'amnistia e in secondo luogo le esclusioni dalla stessa. Nei riguardi dell'estensione, abbiamo una posizione del Governo per i delitti di cui al comma a) — massimo di cinque anni — e per i delitti di cui al comma b) — tre anni — mentre la Commissione propone per i dolosi quattro anni e all'alinea b) per i reati non militari o finanziari, ecc. una pena non superiore a sei anni. Un gruppo di emendamenti richiede l'estensione generale a sei anni, altri emendamenti a cinque anni. Ritengo che si potrebbe innanzi tutto discutere del limite di applicazione dell'amnistia.

Domando quindi all'Assemblea se vi sono obiezioni a questo modo di procedere alquanto empirico ma che ritengo efficace allo scopo di condurre innanzi la discussione con maggiore celerità.

TOSATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO. Si dovrebbe però tener presente anche la distinzione che è stata fatta dalla Commissione fra reati dolosi e reati colposi. Quindi non soltanto discussione generica sulla pena massima prevista dal codice penale ma anche sulla eventuale distinzione fra i reati.

PRESIDENTE. Esattamente. Allora, se non vi sono obiezioni, dovremmo cominciare da quegli emendamenti che chiedono una estensione a sei anni.

MADIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MADIA. Vorrei pregare che si inizi con l'emendamento da me proposto circa una amnistia politica totale, che dovrebbe precedere tutti i successivi emendamenti circa i limiti dell'amnistia politica.

PRESIDENTE. Onorevole Madia, questa questione, in sostanza, si riferisce ai reati politici contemplati all'articolo 2...

MADIA. Sì, però l'articolo 2 riguarda l'indulto, mentre l'amnistia è contemplata solo dall'articolo 1: e, siccome qui si tratterebbe di amnistia e non di indulto, parrebbe che la sede più adatta del mio emendamento fosse proprio l'articolo 1, prima dell'alinea a).

COLITTO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO, *Relatore*. Dei delitti politici il disegno di legge si occupa soltanto nell'articolo 2.

A mio modesto avviso, sarebbe opportuno — come suggeriva anche l'onorevole Presidente — parlare prima dell'articolo 1, poi occuparci dell'articolo 2 almeno per definire il delitto politico. Quando avremo definito il delitto politico, potremo anche vedere se ai delitti politici e assimilati sarà da estendere o meno l'amnistia.

Ecco perché ritengo che il programma di lavoro tracciato dal signor Presidente sia il più regolare.

PRESIDENTE. Tanto più, onorevole Madia, che niente vieta che, in sede di approvazione dell'articolo 2, si approvi eventualmente il suo emendamento come comma aggiuntivo dell'articolo precedente.

MADIA. L'articolo 2 riguarda l'indulto e i reati che sono contemplati ai fini dell'indulto. L'amnistia si esaurisce nell'articolo 1. Quindi, tutti gli emendamenti che riguardano l'amnistia, a mio avviso, dovrebbero riferirsi all'articolo 1, che è il solo che contempli l'amnistia.

PRESIDENTE. Noi stiamo cercando di raggruppare per argomenti, uscendo un po' dalla rigorosa osservanza della successione degli articoli; per cui, se, terminata la discussione degli argomenti riferentisi all'articolo 1, vorremo passare all'articolo 2, in cui si discuterà la proposta Madia, niente vieterà che, a seconda del responso che la Camera darà, la sua proposta possa essere inserita nell'articolo 1.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Signor Presidente, mi permetto di far presente — per quanto si sia d'accordo nel limitare e nel raggruppare gli argomenti, per brevità — che si tratta di una questione per noi fondamentale e che non può essere accantonata.

A giudizio di molti colleghi di questa parte politica, la questione dell'amnistia per i cosiddetti reati politici od occasionati da fatti politici, dalla guerra partigiana o dallo stato di guerra, è una questione fondamentale di questo disegno di legge, è la questione, cioè, che dà il carattere e sottolinea la particolare necessità di un'amnistia, non di un indulto.

Mi pare perciò che sia un po' difficile alla nostra parte di discutere dell'amnistia soltanto in materia di reati comuni, in materia di durata, di eventuali esclusioni, per discutere solo a proposito dell'indulto, di quella che per noi è la questione fondamentale in materia di amnistia. Questa è la questione principale della quale discutiamo a proposito di questo disegno di legge; questa è la questione principale che si dovrà decidere in quest'aula in materia di amnistia, signor Presidente.

Prima della definizione del reato politico, del reato occasionato o riferibile a circostanze di guerra, si tratta di specificare se noi, intendendo dare al paese un provvedimento che porti una pacificazione e una distensione degli animi, vogliamo delegare un'amnistia politica, un'amnistia che si applichi ai fatti della guerra partigiana, ai fatti della guerra in generale.

Questa è la questione fondamentale, signor Presidente. Non mi pare perciò che sia possibile rimandare la definizione del reato politico in riferimento all'indulto, quando per noi vi è questione proprio che non si tratti di indulto, ma di amnistia, e intorno a questa parte si definisce il carattere e il significato del provvedimento in discussione.

Perciò io chiedo che, sempre in sede di articolo 1, sempre a proposito di amnistia, venga discussa la questione dei reati connessi alla guerra partigiana, allo stato di guerra, dei reati di natura politica, di quelli connessi ad agitazioni politiche o sindacali di questo periodo. Mi permetto di insistere su questo punto.

PRESIDENTE. Ho già detto che non si intende pregiudicare la questione di fondo, cioè se quella categoria di reati debba essere compresa nell'amnistia o nell'indulto. Occorrerà anche affrontare la questione della definizione del delitto politico.

Incominciamo ad esaminare gli emendamenti che concernono i limiti dell'estensione dell'amnistia. L'emendamento più largo a questo proposito è quello presentato dagli onorevoli Silvestri, Capalozza, Martuscelli, Buzzelli, Gianquinto e Francavilla:

« Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per tutti i reati per i quali la legge commina la pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a sei anni oppure una pena pecuniaria ».

« Subordinatamente, sostituire le parole: quattro anni, con: cinque anni ».

L'onorevole Silvestri ha facoltà di svolgerlo.

SILVESTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che l'ampia ed esauriente discussione testé conclusasi, e il largo dibattito che da molti mesi si svolge nel paese nel quale si sono inseriti i molti interventi del non lontano periodo elettorale e dei recenti dibattiti parlamentari, conceda di procedere ad una rapida e sintetica illustrazione degli emendamenti.

Siamo d'altronde dell'avviso che necessiti concludere con sollecitudine, poiché si è andati nel tempo al di là del previsto e che la larga partecipazione dell'opinione pubblica alla discussione delle proposte e delle sollecitazioni che, fin dal dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del nuovo ministero, alcuni gruppi avanzarono sia alla Camera che al Senato, debba farci considerare la discussione convenientemente e sufficientemente già approfondita.

In tale quadro, che, malgrado talune intemperanze non nostre, noi riteniamo fuori di ogni visione polemica o di parte, poniamo al sereno giudizio della Camera l'emendamento con il quale proponiamo di elevare il limite dell'amnistia per i reati comuni. Né riteniamo che questa proposta possa sorprendere qualcuno, poiché pensiamo che quanti hanno presenti i voti espressi da ogni parte, in uno spirito di concordia che fu salutato con profonda soddisfazione da tutto il paese, compreso della necessità di un largo provvedimento di clemenza, non possono non considerare che la nostra proposta si raccomanda all'attenzione ed alla considerazione di tutti proprio a ragione di quei motivi di ordine politico e giuridico, umano e sociale ai quali il provvedimento deve ispirarsi, perché esso sia veramente diretto ad attuare, con la distensione degli animi, quei termini della riconciliazione e quel clima di serenità, nel quale sia possibile lo sforzo concorde della rinascita e del progresso sociale.

E mi pare che, così riassumendo il nostro pensiero, io non abbia aggiunto nulla che possa da alcuno essere ritenuto come una deformazione più o meno evidente dell'originario proposito, se è vero, come è indiscutibilmente vero, che il proposto allargamento dei limiti dell'amnistia vuole significare un richiamo ai principi accettati dalla grande maggioranza del Parlamento e del paese in nome di una superiore provata esigenza.

Mi pare che ad un primo sostanziale interrogativo occorra dare una esauriente risposta. Così come il provvedimento si presenta al

nostro esame, è tale da soddisfare quella esigenza di particolare larghezza che lo ha ispirato? Si è mantenuto fede all'impegno preso ed ai principi riaffermati nella stessa relazione al progetto governativo, determinando un limite assolutamente restrittivo, anche rispetto alla portata delle amnistie concesse negli ultimi venti anni e delle amnistie in genere che abbiamo avute dall'inizio del secolo, considerati naturalmente i limiti delle pene allora previste?

Si è detto da alcuni che troppo in materia si è concesso, ed altri si sono fermati ad un'indicazione numerica che — come da molti è stato autorevolmente sostenuto — occorreva approfondire onde saggiare l'entità sostanziale dei vari provvedimenti, molti dei quali integrativi e correttivi dei precedenti. Si è voluto da altri ancora sostenere che essendo il provvedimento giustificato dalla necessità di una larga pacificazione, esso avrebbe dovuto considerare soltanto o fondamentalmente i reati di natura politica e non avrebbe dovuto quindi darsi luogo ad una particolare benevolenza verso i reati comuni, la quale, oltretutto, non sarebbe giustificata da nessun sostanziale mutamento delle condizioni che determinarono tante e tante violazioni della legge penale.

Ora noi non vogliamo minimamente giudicare che non si avverta come tutti i reati di questi ultimi anni abbiano soggiaciuto a particolari condizioni ambientali, a turbamenti particolari della vita collettiva, a condizioni economiche particolarmente gravi, a tante miserie e sciagure e tragici eventi determinatisi nel paese.

Se questo noi accettiamo, e non può essere altrimenti, come un punto fermo al quale dobbiamo risalire per l'evidente legame fra i tanti reati e le condizioni di cruda miseria e le diffuse crisi e deformazioni morali che sono elementi non trascurabili e talvolta sostanziali di tante violazioni della norma penale, non possiamo non vedere come l'atto di clemenza sia insufficientemente ispirato a larghezza e comprensione e non tenga sufficientemente conto della condizione nella quale i più deboli, i più indifesi, i più miseri furono indotti a peccare.

Il riconoscimento, d'altra parte, di questa situazione sociale greve di molte colpe, se può e deve presiedere alla responsabile valutazione delle possibilità di uscirne per eliminare le cause di tante e tante brutture, non può servire, per la considerazione pur troppo fondata che la situazione non è mutata, a giustificare un'asprezza, un'incom-

preensione contro la quale sono le premesse logiche ed umane dell'apprezzamento che noi facciamo.

Dobbiamo pertanto sentire la necessità di stendere più larga la mano verso tanti infelici, talvolta soltanto più sfortunati di tanti altri che non dovettero piegare alla tentazione, ed ascoltare non solo il soffocato dolore che si racchiude entro le doloranti mura di un carcere ma altresì la desolazione, l'ansia, la disperazione di spose, di figli cui non soccorre più, nella loro esistenza di menarrabili stenti, l'aiuto di qualcuno che talvolta per un sentimento ben diverso dall'abiezione o dall'odio, sconta lui solo la colpa di tanti.

Ma, onorevoli colleghi, l'opportunità dell'ampliamento, anche per quanto concerne i reati comuni, fu avvertita dalla stessa Commissione, che elevò a quattro anni la pena edittale limite. Evidentemente, però, non si tenne presente che il nostro codice penale prevede pochi casi di reati punibili con un massimo di quattro anni. Tutta una serie di reati, molti dei quali se pur qualificati comuni presentano elementi politico-sociali, o comunque contengono chiari riferimenti agli avvenimenti richiamati di lotta politico-sociale, resterebbero esclusi dall'amnistia e non ci dovrebbe essere chi non veda come ciò sarebbe in evidente contrasto con le finalità del provvedimento che non può non considerare le tappe recenti del nostro travaglio nazionale.

D'altra parte, la maggiore efficacia che si vuole conferire al provvedimento di amnistia, elevando in linea principale a sei il limite di cinque anni previsto dall'amnistia del 1946 ed in genere da tutte le amnistie dal 1932 al 1949, varrebbe a coprire dei delitti come il furto con una aggravante la cui esclusione (e spesso trattasi di cose di tenue valore: come nel caso del furto di legna, di energia elettrica, ecc.) non si è mai tentato da parte degli oratori intervenuti su questo argomento di motivare con un richiamo a principî di carattere generale che ci trovano tutti pienamente d'accordo.

Un'altra preoccupazione verrebbe ad essere superata ed è quella emersa in molti interventi, in relazione ai reati di ricettazione e di favoreggiamento, la cui esclusione determinerebbe una situazione assai sgradevole: infatti ricettatori certo non professionali e di cose di tenue valore dovrebbero scontare una pena che all'autore del furto di cose lievi verrebbe ad essere evitata.

Non credo, onorevoli colleghi, che altri richiami debbano essere fatti. E se da parte

di alcuno fosse ancora possibile valutare la questione all'ombra della valutazione delle circostanze attenuanti, che eleverebbero al di là di questo limite il limite massimo della pena, o all'ombra dell'altra considerazione relativamente a casi assai deplorabili e repugnanti, io credo che opportune esclusioni, più giustificate di quelle che appaiono nel testo governativo, o la rinuncia ad un principio che d'altra parte dalla Commissione è stato accolto, potrebbero permetterci di trovare una via sostanziale di accordo che porterebbe sollievo a tante miserie e appagherebbe tante ansie.

Mi auguro che la Camera voglia accogliere queste considerazioni.

DI GIACOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIACOMO. Signor Presidente, quanto ella ha detto circa il raggruppamento dei vari emendamenti risponde al desiderio di tutta la Camera; ma a me pare che qui si stia ora un po' invertendo l'ordine delle cose anche per quanto riguarda l'amnistia.

Infatti, l'emendamento testè illustrato dall'onorevole Silvestri riguarda tutti i reati, anche quelli politici. Allora, a mio avviso, rispetto all'emendamento Silvestri ha priorità l'emendamento Madia, il quale propone amnistia per i reati politici senza limitazione di pena.

Quindi, se ora fosse messo in votazione e approvato l'emendamento Silvestri, che riguarda non soltanto l'amnistia per i reati comuni ma anche quella per i reati politici, verrebbe precluso forse, o per lo meno sarebbe illogico che si votasse, l'emendamento Madia, che prevede l'amnistia per tutti i reati politici, qualunque sia la pena comminata per essi dalla legge.

Credo che la questione più importante — che dovrebbe precedere tutte le altre — sia la definizione del reato politico, anche per poter tener conto della estensione di reato politico, perché nel reato politico possono rientrare tutti gli altri reati previsti dal codice.

Forse sarebbe opportuno porre in discussione prima gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 152, il quale all'articolo 1 prevede appunto il reato politico.

PRESIDENTE. Onorevole Di Giacomo, vi è già una decisione della Camera nel senso di discutere prima il disegno di legge n. 153.

La sua osservazione, onorevole Di Giacomo, potrà valere al momento del voto. Per il momento, ritengo sia opportuno continuare nella illustrazione degli emendamenti che chiedono l'estensione a sei anni.

LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Signor Presidente, vorrei richiamarmi alla sua iniziale impostazione che mi sembra si possa mantenere ancora, e cioè nel senso che tutte le votazioni saranno riferite soltanto ai reati comuni, estromettendosi per il momento da queste deliberazioni i reati politici, con riserva di esaminarli a parte.

DI GIACOMO. D'accordo.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Lopardi, firmato anche dagli onorevoli Capacchione e Amadei:

« *Alla lettera a), tra le parole: pena pecuniaria, e le parole: Sono esclusi, inserire le parole: e per i reati contro il patrimonio per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, o la sola pena pecuniaria, quando il danno non sia superiore a lire 100 mila.* ».

L'onorevole Lopardi ha facoltà di svolgerlo.

LOPARDI. L'emendamento che ho l'onore di svolgere è un emendamento subordinato alla reiezione o all'accoglimento di quello testé svolto dall'onorevole Silvestri. Esso propone di elevare il provvedimento di amnistia per i reati contro il patrimonio per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore a sei anni, sola, o congiunta a pena pecuniaria, o solo pecuniaria, quando il danno non sia superiore alle lire 100 mila.

Non è già un emendamento che sia stato ispirato da motivi demagogici. Esso attinge ad un profondo convincimento, che non è soltanto di chi esercita la professione dell'avvocato ed è a contatto di casi nei quali si appaleserebbe necessaria l'estensione, ma è stato anche condiviso da illustri giuristi, come l'onorevole Leone, il quale nella discussione generale su questo disegno di legge e, riferendosi all'inevitabile riforma del codice attuale, affermò che esso si ispirava, come codice fascista, a dei motivi classisti, per i quali è diventato difficile ravvisare, come l'esercizio professionale ci insegna, una ipotesi di furto semplice. È chiaro che, se si tiene presente specialmente il testo approvato dalla Commissione, per il quale vengono amnistiati i reati fino a 4 anni, se dolosi, noi nella pratica ci troveremo di fronte a questa assurdità: che il furto semplice con l'aggravante del danno rilevante, cioè il furto semplice di vari milioni, importando una pena massima di 4 anni, può essere amnistiato; mentre invece il furto fore-

stale, il furto cioè commesso dal contadino nelle sperdute lande della Sardegna o nelle montagne d'Abruzzo durante i duri e crudi inverni, essendo aggravato ai sensi di una aggravante specifica, quella dell'articolo 625, (violenza sulle cose) e avendo perciò una pena edittale che giunge fino a 6 anni, sarebbe escluso dall'amnistia. Noi potremmo assistere all'assurdo morale e giuridico che potrebbe essere amnistiato l'autore di quel furto semplice con danno rilevante, di molti milioni, mentre invece il ricettatore, il quale avesse acquistato soltanto una piccolissima parte di quel compendio furtivo, non potrebbe usufruire dell'amnistia, in quanto il reato di ricettazione è punito con pena edittale superiore ai 4 anni. E potremmo citare anche altre ipotesi che renderebbero addirittura assurda, dal punto di vista dell'equità e dal punto di vista giuridico, l'amnistia che stiamo per emanare.

Questa la ragione dell'emendamento che è stato da noi proposto e che ho l'onore di svolgere. Ed io spero che in questa ipotesi non ci si venga a dire, come ha fatto in tesi generale l'onorevole Concetti, che noi vogliamo sovvertire lo Stato o addirittura i principi del diritto. Penso che ciò potrebbe dirsi, perché noi ci riferiamo, in concreto, ad un danno che non sia superiore a lire 100 mila, rimettendoci, perciò, al criterio discrezionale del giudice. Ma io potrei citare numerosissimi precedenti di amnistie, fin da quella del lontano 30 dicembre 1892, n. 741, nella quale veniva considerato proprio come caso a sé il furto forestale, che era completamente amnistiato; potrei citare il regio decreto 11 novembre 1900, n. 366, per il quale si concedeva l'amnistia anche per il furto di legna commesso nei boschi « quando il valore della cosa rubata non eccedesse le lire 20. In altre parole, fatte le proporzioni sul valore, si seguiva lo stesso concetto che ispira il nostro emendamento. Potrei citare ancora il regio decreto 1 giugno 1904, n. 187 concernente i furti di legna commessi nei boschi, quando il valore della cosa rubata non eccedesse le lire 20 o il decreto 23 novembre 1902, n. 467, avente lo stesso oggetto; o quelli: 4 luglio 1907, n. 388; 4 febbraio 1909, n. 34; 19 maggio 1910, n. 240; 27 marzo 1911, n. 229, e, da ultimo, il regio decreto 24 ottobre 1921, n. 1419 per il quale veniva concessa amnistia per il furto di legna, quando il danno non superasse le lire 100.

Come si vede alla luce di questi precedenti, la nostra proposta non ha nulla di aberrante. Al contrario, l'emendamento risponde ad un concetto di equità e pertanto sarebbe bene accoglierlo in questa legge, in attesa che si

giunga a quella riforma del codice penale, tanto auspicata, nella quale il furto venga considerato in maniera diversa da quella in cui è considerato nell'attuale codice.

CORTESE GUIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE GUIDO. Mi permetta, signor Presidente, di manifestarle una mia perplessità circa l'ordine delle votazioni, perplessità che mi è stata rafforzata dalle dichiarazioni fatte dal collega Lopardi che ha anche svolto una lunga elencazione di attenuanti e di aggravanti. A mio modo di vedere, noi non possiamo decidere l'entità della pena da tener presente ai fini dell'applicazione dell'amnistia, se prima non abbiamo stabilito i criteri di identificazione della quantità di pena. Evidentemente la nostra decisione sarà diversa se dovremo tener conto delle aggravanti o se non dovremo tenerne conto, se avranno rilevanza le attenuanti oppure no, se potrà farsi oppure no ai fini dell'amnistia il giudizio di prevalenza fra le aggravanti e le attenuanti.

COLITTO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO, *Relatore*. La Commissione è contraria a modificare l'ordine della discussione, secondo la proposta implicita nelle osservazioni dell'onorevole Guido Cortese. Cerchiamo ora di stabilire qual è la pena edittale, che dovrà essere tenuta presente per l'applicazione dell'amnistia. Naturalmente, nel momento in cui ci dovremo occupare delle aggravanti, delle diminuenti e della questione della prevalenza o della equivalenza, nulla ci vieterà di tener conto delle decisioni che stiamo per prendere.

PRESIDENTE. Effettivamente, onorevole Cortese, quando noi avremo stabilito i limiti, ne saremo influenzati nella decisione da adottare circa le attenuanti o le aggravanti. Fra l'una e l'altra questione vi è un'indubbia correlazione, ma non possiamo fare a meno di dare un certo ordine alla discussione.

All'infuori di questo metodo, non vi è che quello di esaminare emendamento per emendamento, ma, anche in questo caso, la situazione non cambierebbe, perché nessun emendamento può dirsi che rispecchi un punto di vista riassuntivo di altri punti di vista. E quindi ci troveremo su per giù nell'identica posizione. Credo che quanto dice il relatore possa essere un incentivo a seguire quello che era l'itinerario precedentemente stabilito.

Qual è il parere del Governo?

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono perfettamente d'accordo col relatore e con quanto ha detto or ora il Presidente. Bisogna che qui decidiamo proprio sul limite di pena che dobbiamo stabilire. In questo modo potremo poi risparmiare lunghe e non semplici discussioni su tutti gli altri emendamenti che rifluiscono su questo.

Bisogna poi parlar chiaro anche su un altro punto, onorevoli colleghi. L'ho detto ieri in modo espresso e intendo ripeterlo ora: siamo stati tutti d'accordo circa la distensione e la pacificazione, ma di pacificazione si può parlare soltanto per i reati politici, non per i reati comuni, perché la pacificazione non può essere fatta che fra galantuomini, ma non fra galantuomini e briganti. Ora, i più gravi reati sono commessi da persone con cui nessuno di noi vuole avere a che fare, né in linea di pacificazione, né in linea di solidarietà, in nessun modo, qualunque essa sia. Quindi, prego gli onorevoli colleghi di accogliere questo invito della Commissione e del Presidente, al quale aderisco pienamente, perché ci risparmierà molto lavoro e ci orienterà molto meglio nelle decisioni.

CORTESE GUIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE GUIDO. Senza dubbio è esatto che la decisione che avremo adottata circa la misura della pena edittale influirà sulla decisione che adotteremo circa le attenuanti e le aggravanti; ma a me pare che ciò rafforzi la mia perplessità. È una questione di principio fondamentale stabilire se si debbano o no tener presenti le attenuanti. Questa questione non può essere risolta soltanto in riferimento alla pena edittale che abbiamo accolto come limite per l'amnistia. Appunto perciò mi sembra che sia più opportuno fare influenzare una decisione (che è piuttosto empirica) sulla quantità di pena dalla decisione precedentemente adottata, che obbedisce a criteri giuridici circa le attenuanti e aggravanti, anziché seguire il criterio opposto. Comunque, è una perplessità che segnalo alla valutazione della Presidenza, che deciderà.

PRESIDENTE. Onorevole Cortese, se ella insiste, la sua è una specie di mozione d'ordine, chiamiamola così, per quanto questa terminologia possa riferirsi alla prassi parlamentare. Se ella non insiste, evidentemente vale il pensiero espresso dal ministro e dal relatore.

CORTESE GUIDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Successivamente, vi sono emendamenti i quali stabiliscono il massimo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

di cinque anni: per esempio, quello degli onorevoli Ferri, Amadei, Capacchione, Berlinguer e Luzzatto:

« *Alla lettera a), sostituire le parole: non superiore nel massimo a quattro anni, con le parole: non superiore nel massimo a cinque anni* ».

L'onorevole Ferri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERRI. L'emendamento presentato insieme con altri colleghi del mio gruppo, che tende ad elevare il limite dell'amnistia alla pena non superiore nel massimo edittale di cinque anni, è evidentemente subordinato all'emendamento già illustrato dal collega Silvestri. Le ragioni che ci hanno indotti a presentare questo emendamento non possono essere in sostanza che una ripetizione di quanto è stato già illustrato alla Camera. Sono in sostanza le ragioni di ordine generale che spingono, sia pure in diversa misura, tutti i settori della Camera a patrocinare la necessità di un provvedimento di pacificazione e di larga clemenza, perché si ritiene che questo risponda alle esigenze del paese e alla obiettiva situazione che il paese ha attraversato in questi anni.

Già la Commissione ha elevato il limite del disegno di legge governativo da tre a quattro anni e ha stabilito due limiti diversi: quello di 4 anni per i delitti non colposi e quello di 5 anni per i reati colposi e per le contravvenzioni.

Ora, noi riteniamo che questa differenziazione non sia del tutto giustificata e che uno dei motivi che devono indurre la Camera ad accettare l'emendamento da noi proposto, sempre in via subordinata, debba essere anche quello di eliminare questa differenziazione che non ha ragion d'essere, portando il limite di 5 anni indifferentemente per tutti i reati previsti dal codice. È il limite, del resto, che fu adottato nel provvedimento di amnistia 18 giugno 1946, anch'esso ispirato a quei criteri di clemenza e di pacificazione generale che riecheggiano ugualmente oggi nel paese.

Io non vorrò seguire la diligenza dell'onorevole Colitto, relatore della Commissione, nell'elencare alla Camera tutte le ipotesi delittuose che verrebbero ad essere comprese nel provvedimento di amnistia ove si elevasse questo limite dai 4 ai 5 anni, come da noi proposto. Si tratta all'incirca di oltre 50 ipotesi delittuose ed alcune di queste ci sembrano particolarmente meritevoli di considerazione: sono le ipotesi, per esempio, di

violenza o di minaccia a pubblico ufficiale, o resistenza a pubblico ufficiale, che in genere sono connesse a movimenti politici, a movimenti che si verificano in occasione di fatti ispirati a motivi di ordine sindacale, o di natura sociale ed economica, che sono certamente quelli che hanno particolarmente ispirato sia il Governo, sia la Camera a prendere in considerazione la necessità del provvedimento di clemenza.

Vi sarebbe ancora da aggiungere come sia da tutti ormai riconosciuto — e nella discussione generale voci autorevoli hanno riecheggiato questa constatazione — che il codice penale tuttora in vigore nel nostro paese, il codice Rocco, porti dei limiti di pena, sia nel minimo che nel massimo, particolarmente alti, ed in attesa che una revisione del codice riadegui questi limiti alla coscienza sociale collettiva del momento, noi ricordiamo a noi stessi come il legislatore fin dal 1944 provvide a reintrodurre nel codice quelle particolari attenuanti generiche dell'articolo 62-bis, che hanno, in realtà, proprio questa funzione di ridurre quei limiti che apparivano ormai non più rispondenti alla coscienza del paese.

In un certo senso ci possiamo richiamare a questi stessi motivi per sostenere il nostro emendamento di allargamento del provvedimento di clemenza dai 3 anni proposti dal Governo ai 4 anni della Commissione, ai 5 per tutti, proprio per la necessità di portare più in là questo limite, perché il limite di 3 anni nel nostro codice si riferisce soltanto ad ipotesi limitate, proprio per questa caratteristica di limiti di pena eccessivi non più rispondenti alla coscienza del paese. Il limite di 5 anni risponderebbe a questa necessità che noi riteniamo universalmente sentita.

Quindi, confidiamo, sempre subordinatamente all'emendamento Silvestri, che la Camera voglia eventualmente accogliere l'emendamento da noi proposto, rispondendo così all'attesa universale di tutte le categorie e di tutto il paese.

PRESIDENTE. Sempre allo scopo di mantenere la discussione su una posizione di chiarezza, poiché non soltanto il testo della Commissione, ma altri emendamenti, come quelli degli onorevoli Concetti e Leone, distinguono i delitti dolosi dai colposi, mi sembra opportuno limitare per ora il campo della discussione ai delitti dolosi, riservandoci l'esame dei delitti colposi.

LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

LEONE. D'accordo con lei, signor Presidente, di escludere da questo primo dibattito i colposi e i contravvenzionali anche per un'altra ragione: che ove passasse — e mi auguro di no — qualche largo emendamento fino a sei anni, essi vi sarebbero compresi, perché il massimo di pena per i delitti colposi (escluse alcune figure di delitti colposi contro l'incolumità pubblica, che sono estranee a tutte le formulazioni in esame) è di 5 anni. Quindi è proprio opportuno escluderli per ora. Come abbiamo escluso i reati politici, escludiamo i contravvenzionali e i colposi. Come del pari mi permetterei di pregare lei, signor Presidente, di escludere (mi pare che lo abbia già fatto, ma lo chiedo per mia intelligenza) tutte quelle forme di ulteriore inclusione di reati (ricettazione, ecc.) qualitativamente determinanti.

PRESIDENTE. D'accordo. Segue l'emendamento Martuscelli:

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per tutti i reati per i quali la legge commina la pena detentiva, sola o congiunta con pena pecuniaria, non superiore nel massimo a sei anni oppure una pena pecuniaria.

Subordinatamente, aggiungere la lettera seguente:

per i reati di cui agli articoli 379 e 648 del codice penale nel caso che al delitto, da cui provengono le cose o il profitto oggetto del favoreggiamento o della ricettazione, sia applicabile l'amnistia a norma delle lettere precedenti».

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di svolgerlo.

MARTUSCELLI. Rinunzio all'emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Riccio, già svolto.

« Sostituire la lettera a) come segue, sino a: Sono esclusi i delitti di:

a)-1°) per ogni delitto, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria oppure soltanto una pena pecuniaria;

2°) per ogni contravvenzione;

3°) per ogni reato ammonario.

Sono esclusi, anche se soltanto tentati, i delitti di vilipendio alla Repubblica, alle istituzioni costituzionali ed alle Forze armate; vilipendio alla nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato;... (il seguito come nel testo della Commissione)».

Segue l'emendamento Leone-Mazza:

« Alla lettera a), sostituire a: quattro anni, le parole: tre anni »

L'onorevole Leone ha facoltà di svolgerlo.

LEONE. Mi rimetto al mio intervento in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Dovremo allora procedere a una prima votazione, non senza sentire la Commissione e il ministro per quanto riguarda la misura dei sei anni e quella dei cinque.

Onorevole relatore?

COLITTO, *Relatore*. La Commissione ha già espresso il suo parere. Per quanto riguarda i delitti dolosi si è fermata a quattro anni, e non ha ragione per modificare la sua opinione. All'onorevole Lopardi, poi, mi permetto osservare, a proposito dei furti, dei quali ha parlato, che egli ha ricordato i furti forestali e campestri, dei quali si parla in precedenti amnistie. Ma la proposta che egli fa ora col suo emendamento riguarda furti punibili con pene fino a sei anni di reclusione, cioè i delitti di furto previsti dall'articolo 625 del codice penale e furti aggravati per scasso, frode, destrezza, numero delle persone, ecc.

La Commissione insiste perché la pena detentiva sia mantenuta in quattro anni.

PRESIDENTE. Il Governo?

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta il limite di quattro anni.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere alla votazione della proposta che, lasciando impregiudicata la questione dei delitti politici e dei delitti colposi e contravvenzionali, stabilisce il limite massimo di sei anni per i delitti dolosi comuni.

RUSSO. Chiedo l'appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

È appoggiata).

AUDISIO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento Silvestri diretto a sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per tutti i reati per i quali la legge commina la pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a sei anni oppure una pena pecuniaria.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	486
Maggioranza:	244
Voti favorevoli	221
Voti contrari	265

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei — Amato — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Anfuso — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barberi Salvatore — Bardini — Barresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Guido — Basso — Bei Ciufoli Adele — Bellotti — Beltrame — Bensi — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardi Guido — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Bertè — Bertinelli — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonfantini — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Calabi — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camangi — Campilli — Candelli — Capacchione — Capalozza — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Caramia — Carcaterra — Caronia — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colitto — Colleoni — Colo-

gnatti — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Covelli — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — D'Amore — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cocci — De Francesco — De Gasperi — De Lauro Matera Anna — Delcroix — Del Fante — Della Seta — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — De Meo — D'Este Ida — De Vita — Diaz Laura — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Vittorio — D'Onofrio — Driussi — Ducci — Dugoni.

Ebner — Elkan — Endrich — Ermini, Fabbri — Fabiani — Facchin — Fadda — Failla — Faletra — Faletti — Faralli — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Aggradi — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Filosa — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Folchi — Fora Aldovino — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gaudioso — Gelmini — Genna Tomietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Giglia — Giolitti — Giraudò — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Gray — Graziadei — Graziosi — Greco — Grezzi — Grifone — Grilli — Grimaldi — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guglielminetti — Gui — Gullo.

Helfer.

Infantino — Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — Lami — La Rocca — Larussa — Leccisi — Lenoci — Leone — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagugini — Mancini — Maniera — Manironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marchesi — Marchionni Zanchi Renata — Marconi —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

Marenghi — Marilli — Marotta — Martino
Eduardo — Martoni — Martuscelli — Marzano
— Masini — Massola — Mastino Gesumino
— Mastino del Rio — Mattarella — Matteotti
Giancarlo — Matteucci — Maxia — Mazza —
Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda —
Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria
Miceli — Micheli — Mieville — Minasi —
Montagnana — Montanari — Monte — Monte-
latier — Moranno — Moro — Moscatelli —
Murdaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Gio-
rgio — Natoli Lorenzo — Natoli Aldo — Natta
— Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto
— Nicosia.

Otona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta
Giuliano — Pecoraro — Pella — Pelosi —
Penazzato — Perdonà — Pertini — Pessi —
Petilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini
— Pignatelli — Pigni — Pino — Pintus —
Pisastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini
Elettra — Proti — Priore — Pugliese.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla —
Reali — Repossi — Resta — Ricca — Ricci
Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva
— Roasio — Roberti — Romanato — Romano
Romita — Romualdi — Ronza — Rosati —
Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena
— Rossi Paolo — Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala
— Salizzoni — Sanmartino — Sampietro Gio-
vanni — Sampietro Umberto — Sangalli —
Sanzo — Saragat — Savio Emanuela —
Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia
Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa —
Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò —
Sciaudone — Sciorilli Borrelli — Secca —
Scotti Francesco — Seirelo — Sedati — Segni
— Seivaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro
Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi
— Spadola — Spallone — Spampanato —
Spurapani — Spataro — Stella — Storehi —
Stucchi — Sullo.

Tambromi — Targetti — Tarozzi — Teria-
nova — Tesauo — Tinzi — Titomanlio Vit-
toria — Togliatti — Togni — Tognoni —
Tolloy — Tonetti — Tosato — Trabucchi —
Trossi — Tuzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedo-
vato — Venegoni — Veronesi — Viale — Vi-
centini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villa-
bruna — Villani — Vischia — Viviani Arturo
— Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zampom — Zambelli —
Zannechini — Zanoni — Zerbi.

Sono in congedo:

Codacci Pisanelli.
De Caro — Di Stefano Genova.
Viola.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione il
termine di cinque anni, sempre per i delitti
dolosi comuni, esclusi quindi i delitti politici,
colposi e contravvenzionali.

AUDISIO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa ri-
chiesta è appoggiata.

È appoggiata.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta sul termine di 5 anni.

Segue la votazione.

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli
onorevoli segretari a numerare i voti.

Gli onorevoli segretari numerano i voti.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	469
Maggioranza	235
Voti favorevoli	220
Voti contrari	249

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati
Aldisio — Alessandrini — Alicata — Almi-
rante — Alpino — Amadei — Amato —
Amendola Giorgio — Amendola Pietro —
Anicini — Andò — Andreotti — Anfuso
— Angehni Armando — Angelini Ludovico
— Angelino Paolo — Angelucci Mario
— Angeli Nicola — Angioy — Antoniozzi
Arcani — Assennato — Audisio.

Baccetti — Badaloni Maria — Baghioni
Baldassari — Ballaro — Barberi Salvatore
— Bardini — Baresi — Barontini — Bate-
sighi — Bartole — Basile Guido — Basso —
Bei Cufoli Adele — Belotti — Beltrame
Bensi — Benvenuti — Berardi Antonio —
Berlinguer — Berloffo — Bernardi Guido —
Bernardinetti — Berneri — Bersani — Bertì
— Bertinelli — Berzanti — Bettiol Francesco
Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario
— Biaggi — Bianchi Chieco Maria — Bianco
Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

Boldrini — Bolla — Bonfantini — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bucciarelli Ducei — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Carati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camanigi — Campilli — Candelli — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Capponi Benivegna Carla — Caprara — Caramia — Carcaterra — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavalari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalotti — Cavazzini — Ceravolo — Cerretti — Cervellati — Cervone — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciochiatti — Coggiola — Colitto — Colleoni — Colognatti — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cottone — Covelletti — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cocci — De Francesco — De Gasperi — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Delcroix — Del Fante — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — De Meo — D'Este Ida — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Driussi — Ducci — Dugoni.

Elkan — Endrich — Ermini.

Fabbi — Fabriani — Facchin — Fadda — Failla — Faletra — Faletti — Faralli — Farnet — Farini — Ferrara Domenico — Ferreri Francesco — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Filosa — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foderaro — Folchi — Forà Aidovino — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gaudio — Gelmini — Gennai Toniotti — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giaccone — Giglia — Giolitti — Giraud — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorni — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Grazioli — Greco — Grezzi — Grifone — Grilli — Grimaldi — Guadalupi — Guariento —

Guerrini Emanuele — Guerrini Filippo — Gui — Gullo.

Helper.

Infantino — Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — Lami — La Rocca — Larussa — La Spada — Leccisi — Lenoci — Leone — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozzi — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Madia — Maghetta — Magnani — Magno — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Manniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spariaco — Marchesi — Marchionni Zauchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Marotta — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzato — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella — Matteucci — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Mererda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Morano — Morelli — Moro — Moscatelli — Mùndaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Novella.

Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pecoraro — Pedini — Pella — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pigni — Pino — Pirtusi — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Priore — Pugliese.

Quarello.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reposi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Romanato — Romano — Romita — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciaudone — Sciorilli Borrelli — Scotti Francesco — Sedati — Seivaggi — Se-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

meraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spadola — Spallone — Spampinato — Sparapani — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Terianova — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tonetti — Tosato — Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Viale — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villani — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanon — Zerbi.

Sono in congedo.

Codacci Pisanelli.

De Caro — Di Stefano Genova.

Viola.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dovrei ora porre in votazione, poiché l'onorevole Lopardi vi insiste, il suo emendamento, che tende ad inserire alla lettera a), tra le parole: « pena pecuniaria », e le parole: « Sono esclusi », le seguenti: « e per i reati contro il patrimonio per i quali è stabilita una pena detentiva, non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, o la sola pena pecuniaria, quando il danno non sia superiore a lire 100 mila ».

LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Mi permetterei, signor Presidente, di pregarla di continuare in questo ordine di votazioni per quanto attiene agli anni, ai fini del limite quantitativo generale. L'emendamento Lopardi fa parte di un gruppo di emendamenti che attengono ad inclusioni od esclusioni al di là dei limiti quantitativi. Riterrei, quindi, opportuno che la Camera precisasse prima il limite quantitativo generale. L'emendamento Lopardi, a mio avviso, potrà essere votato quando ci occuperemo di ulteriori inclusioni al di là del limite o di esclusioni entro il limite.

PRESIDENTE. Onorevole Lopardi, è d'accordo?

LOPARDI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora il suo emendamento sarà votato successivamente.

LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Vorrei pregarla, signor Presidente, di porre in votazione il mio emendamento relativo al limite di tre anni, perché l'ultimo dal punto di vista quantitativo. Ove fosse respinto, si intenderebbe approvato, per lo meno formalmente, il criterio dei quattro anni, proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Se è accolto il criterio dei quattro anni, evidentemente cade il suo emendamento.

LEONE. Il limite di quattro anni è nel testo della Commissione, che il Governo ha accettato. Esso andrebbe, pertanto, messo per ultimo in votazione.

PRESIDENTE. Dal momento che non ci siamo riferiti ad emendamenti specifici ma abbiamo proceduto per gradualità, dobbiamo continuare con lo stesso iter.

Votiamo pertanto sul limite di quattro anni.

È stata chiesta la votazione segreta dai deputati Cappa, Bartesaghi, De Biagi, Scalfaro, Sabatini, Cavallaro, Russo, Natali, Concetti, Rapelli, Bettiol Giuseppe, Merenda, Leone, Dazzi, Galli, Scaglia, Tozzi Condivi, Berloff, Biaggi e Agrimi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul limite di quattro anni di pena edit-tale per i reati dolosi comuni.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	467
Maggioranza	234
Voti favorevoli	258
Voti contrari	209

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Ami — Albarello — Albizzati — Audisio — Alessandrini — Alicata — Almirante — Alpino — Amadei — Amato — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Anfuso — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antonozzi — Arcaini — Assennato — Audisio.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Baltaro — Barberi Salvatore — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Guido — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Bensi — Beavenuti — Berlinguer — Berloffia — Bernardi Guido — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boldrini — Bolla — Bonfantini — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brodolini — Brusasca — Buccarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Calabi — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Candelli — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Carcaterra — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavallotti — Cavazzini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colitto — Colleoni — Colognatti — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — D'Amore — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cocci — De Falso — De Francesco — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — De Meo — D'Este Ida — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Vittorio — D'Onofrio — Driussi — Ducci.

Elkan — Endrich — Ermini.

Fabbi — Fabiani — Failla — Faletta — Faletti — Fanfani — Faralli — Farnet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferni — Filosa — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Folchi — Foschini — Francavilla — France-

schini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gaudio — Gelmini — Genna Tonietti Ersia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Giglia — Giolitti — Graudo — Gitti — Gorini — Gorreri — Gottelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Greco — Grezzi — Grifone — Grilli — Grimaldi — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helfer.

Infantino — Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde.

Jacometti — Jacoponi — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Lani — La Rocca — Larussa — La Spada — Lanza — Leccisi — Lenoci — Leone — Luzzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagugini — Mancini — Maniera — Maninoni — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marenghi — Marilli — Marino — Marotta — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Matteucci — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Micheli — Micheli — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Moranino — Morelli — Moro — Moscatelli — Mordaca — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia — Novella.

Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pastore — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pigni — Pino — Pintus — Prastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Priore — Pugliese.

Quarello.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Romualdi —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sangalli — Sanzo — Saragat — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Sciarascia — Scarpa — Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciaudone — Sciorilli Borrelli — Scoa — Scotti Francesco — Secreto — Sedati — Selvaggi — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadola — Spallone — Spampinato — Sparapani — Stella — Storechi — Stucchi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Terranova — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi — Truzzi — Tupini — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Viale — Vincentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villani — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zambelli — Zannerini — Zanon — Zerbi.

Sono in congedo.

Codacci Pisanelli.

De Caro — Di Stefano Genova.

Viola.

PRESIDENTE. Resta così precluso ogni altro termine per i reati dolosi comuni.

Domani, nel prosieguo della discussione, esamineremo la questione dei delitti politici, e successivamente quella dei reati colposi.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e della mozione pervenute alla Presidenza.

GUERRIERI EMANUELE. *Segretario,* legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere se è a conoscenza degli atteggiamenti negativi assunti dalle Commissioni provinciali terre incolte della Sardegna che vanno rigettando quasi tutte le richieste di terre incolte, pre-

sentate dalle cooperative di contadini, in base alle leggi Gullo-Segni.

« Risulta infatti che le suddette Commissioni provinciali hanno rigettato richieste di terre per oltre 20.000 ettari, mentre d'altra parte la Commissione per le terre incolte di Cagliari ha pronunciato la decadenza delle terre già in concessione, per decine di decreti prefettizi, con i più assurdi ed illegali motivi.

« Poiché tali atteggiamenti, se non modificati, contribuiranno in misura sensibile all'aumento della disoccupazione agricola con gravi ripercussioni nelle campagne, gli interroganti chiedono quale azione l'onorevole ministro intende seguire perché le Commissioni terre incolte dell'isola, ed in particolare quella di Cagliari, favoriscano il miglioramento della produzione agricola con la messa a coltura di migliaia di ettari di terre incolte da secoli, e si impedisca che terre già coltivate e migliorate dalle cooperative, ritornino ad essere pascolo brado con pregiudizio per l'economia agricola isolana.

(633) « **LACONI, POLANO, GALLICO SPANO NADIA, PIRASTU** ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sull'infortunio di Antonio Chioccarelli caduto da 30 metri in un cantiere di costruzione a Napoli in Piazza Medaglie d'Oro: se è vero che si tratta di un ragazzo di 13 anni; in che modo è stato assunto al lavoro; se risulta dai libri paga: se è assicurato; se il collocamento è responsabile; se i responsabili sono stati denunciati al magistrato penale dagli organi competenti.

(634) « **MAGLIETTA, VIVIANI LUCIANA, CAPRARA** ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se la Cassa del Mezzogiorno interverrà a sostenere la Lignocellulosa di Capua minacciata di chiusura per decisione degli azionisti, dovendosi ritenere conveniente, nel quadro della « industrializzazione del Mezzogiorno », che si aprano e non si chiudano degli stabilimenti.

(635) « **MAGLIETTA, NAPOLITANO** ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per scongiurare la chiusura dello stabilimento « Lignocellulosa » di Capua, che dà lavoro a 140

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

operai e rappresenta una delle poche risorse industriali di una città già così duramente colpita dalla guerra e della intera provincia di Caserta; per conoscere inoltre quali misure abbiano adottato per far subito recedere la ditta dal proprio atteggiamento negativo, che ha costretto le maestranze della Lignocellulosa a occupare la fabbrica.

636) « NAPOLIANO GIORGIO, MAGLIETTA, GRAZIADEI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se intenda compatibile con la carica di ambasciatore della Repubblica a Parigi la regolare collaborazione del signor Quaroni a un giornale quotidiano e se non creda opportuno richiamare alla necessaria discrezione questo diplomatico che ha più di una volta dimostrato non aver chiaro come la sua alta funzione gli imponga riserbo e integrità.

« Poiché recentemente è stato pubblicato che l'ambasciatore Quaroni è incorso nel reato di plagio e viene sospettato di milanteria e di menzogna, si desidera conoscere se il ministro degli esteri abbia appurato se la grave accusa risponde a verità e se intende intervenire, anche a tutela del prestigio della nostra diplomazia.

637 « PAIETTA GIAN CARLO, ALICATA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del tesoro e delle finanze, per conoscere se, presentando e approvando il decreto legislativo relativo all'aumento dal 23 al 35 per cento della imposta unica sul Totocalcio, essi hanno inteso diminuire — come in realtà hanno diminuito — i proventi netti a favore del C.O.N.I., cioè dello sport italiano nelle sue molteplici manifestazioni, nella sua organizzazione, nei suoi impianti, da 7 miliardi circa a poco più di 2 miliardi, come appare evidente a chi consideri che le spese generali di gestione del Totocalcio, direttamente sostenute dal C.O.N.I., restano invariate, e per sapere se — tenuto presente il bilancio del C.O.N.I. — siano state valutate nel loro complesso le conseguenze derivanti da un simile provvedimento, le quali potrebbero riassumersi nella fine di ogni sviluppo dello sport in Italia — nella impossibilità di moderne attrezzature, di nuovi impianti, di efficienti scuole e di ogni altra analoga iniziativa, con irreparabile danno per il miglioramento della salute e delle caratteristiche fisiche e non soltanto fisiche della gioventù italiana, ed ancora, nella impossibilità materiale di

prepararci a richiedere i giuochi olimpici in Italia, grande manifestazione che se convenientemente organizzata può rappresentare non soltanto una splendida rassegna di giovinezza e di civiltà, ma anche un imponente contributo al turismo, di notevole portata economica.

(638)

« ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri, della difesa e della marina mercantile, per conoscere:

1°) quali passi si intendano compiere per ottenere l'immediata restituzione dei motopescherecci di Molfetta catturati dagli jugoslavi, nella notte del 27 novembre 1953, fuori dalle acque territoriali jugoslave, senza che vi siano pagamenti di somme per il riscatto, da parte degli armatori, come è avvenuto nel passato,

2°) se il recente sequestro non sia da mettersi in relazione con la cessazione del servizio di vigilanza effettuato, sino al 20 novembre 1953, dalla cannoniera Bracco,

3°) se si intenda ristabilire, in maniera permanente, la scorta militare per impedire il ripetersi di episodi di pirateria da parte jugoslava;

4°) se e come si intenda indennizzare gli armatori molfettesi per i danni subiti in dipendenza degli ultimi sequestri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2657)

« DE MARZIO ERNESTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se gli siano noti i progetti più volte ventilati e le promesse più volte formulate in relazione alla costruzione di una strada di una trentina di chilometri che partendo dall'abitato di Bidoni (Cagliari) vada a collegarsi con le strade di Ottana ed Olzai valorizzando così la zona di Lochelle costituita da oltre mille ettari di fertilissimo terreno, e giovando sensibilmente alla sicurezza pubblica della zona, oggi insufficientemente assicurata da una piccola stazione di carabinieri, isolata in aperta campagna. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

2658)

« LACONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali urgenti misure intenda prendere, in esecuzione del voto della Camera dei deputati, per consentire ai produttori d'olio della provincia di Pistoia di iniziare i lavori e le opere necessarie per la lotta contro il fleotipide. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2659)

« PIERAUCINI, ZAMPONI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per conoscere per quali motivi dal 1945 l'E.C.A. di Roma debba essere amministrata da un commissario prefettizio, anziché da regolare Consiglio d'amministrazione, debitamente nominato dal Consiglio comunale di Roma. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2660)

« PIERACCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere il suo parere circa la richiesta, da parte del Consiglio comunale di Cagliari, della installazione di un ponte radio sul monte Petraceo per la televisione nelle Marche. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2661)

« CAPALOZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo, sulle provvidenze necessarie per fronteggiare la grave crisi in cui versano i produttori ortofrutticoli della Valle del Metauro e particolarmente quelli della borgata Metaurilia di Fano, con particolare riferimento alle richieste avanzate il 12 ottobre 1953 dal Consiglio della amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino, applicazione di una tariffa speciale per l'energia elettrica; canalizzazione per la irrigazione; prolungamento del calendario di esportazione dei prodotti; riduzione del prezzo dei concimi chimici; agevolazioni fiscali e creditizie, ecc. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(2662)

« CAPALOZZA, MASSOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non riscontri l'opportunità di far cessare il carattere di pura speculazione assunto dall'I.N.C.I.S. (Istituto nazionale case per impiegati statali) nello stabilire canoni di affitto eccessivi, non adeguati alle possibilità economiche degli inquilini dei suoi nuovi stabili dati in locazione, tutti appartenenti ai gradi più bassi delle diverse carriere statali e che non oltrepassano, nella quasi totalità dei casi, le lire 40.000 al mese di stipendio. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2663)

« CHIARAMIELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno adoprarsi perché siano esclusi dagli aumenti in corso delle tariffe ferroviarie i prodotti ortofrutticoli in esportazione dal Sud verso le frontiere del Nord,

in quanto il previsto aumento del 5 per cento contrarrebbe ulteriormente quelle correnti commerciali, che già esportano ai margini di costo. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(2664) « MUSCARIELLO, DE FALCO, SPADAZZI »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa all'auspicata costruzione della strada che dovrebbe congiungere Morrone del Sannio (Campobasso) alla costruenda Bifernina, che si snoderebbe lungo il corso del fiume Biferno. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2665)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere riparate le strade interne, danneggiate dalla guerra, di Ceppagna, frazione di Venafro (Campobasso). *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2666)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

1°) quanti cantieri di lavoro e di rimboschimento e quanti corsi professionali furono eseguiti in provincia di Foggia nell'esercizio 1952-53, quante giornate lavorative furono in essi assorbite e quale spesa fu sostenuta per essi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

2°) quanti cantieri di lavoro e di rimboschimento e quanti corsi professionali sono previsti nella provincia di Foggia per l'esercizio 1953-54, quante giornate lavorative potranno essere in essi assorbite e quale spesa a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale tali cantieri e corsi richiederà:

3°) quali provvedimenti di carattere straordinario si intendano adottare per far conseguire la qualifica di muratore ad un adeguato numero di manovali, dato che in provincia di Foggia vi è un numero di muratori assolutamente insufficiente mentre grandi masse di manovali sono disoccupate. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2667)

« MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga necessario istituire in Ragusa l'Ispettorato provinciale del lavoro. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2668)

« SPADOLA ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga necessario istituire a Ragusa una sezione dell'archivio di Stato e completare così nel capoluogo gli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2669)

« SPADOLA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non ritenga opportuno istituire a Ragusa, centro minerario di particolare importanza specie in seguito al recente rinvenimento dei noti giacimenti petroliferi, una sezione del Corpo delle miniere o quanto meno una sottosezione alle dipendenze di quella di Galtanissetta. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2670)

« SPADOLA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente provvedere alla statizzazione della scuola media comunale di Ispica (Ragusa), per sollevare il comune da un così gravoso ed insostenibile onere e venire anche incontro alle esigenze di un rilevante numero di studenti in una cittadina di circa 15.000 abitanti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2671)

« SPADOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente, in relazione ai reiterati voti espressi dal comune, dall'Amministrazione provinciale e da numerosi padri di famiglia, provvedere alla statizzazione dell'istituto tecnico commerciale « Fabio Besta » di Ragusa.

« L'interrogante inoltre, tenuto conto delle necessità di un rilevante numero di studenti, chiede l'istituzione di un liceo scientifico in Ragusa, mancando in tutta la provincia un istituto statale del genere e del quale si ravvisa sempre più la necessità. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2672)

« SPADOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente provvedere alla costruzione di un cavalcavia sul passaggio a livello nella strada provinciale Scicli-Dommalucata (Ragusa) nel tratto ferroviario compreso fra le stazioni di Scicli e quella di Samperi.

« Tale passaggio a livello infatti intralera ormai in maniera preoccupante il traffico su quella strada moltiplicato da una gran quantità di mezzi provenienti dalla zona bonificata di Mossillo ed adibiti al trasporto dei primaticci. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2673)

« SPADOLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se essi intendano intervenire, affinché l'agricoltore Zucca, proprietario dei terreni condotti dalla Cooperativa agricola di San Bernardino di Guastalla (Emilia), restituisca alla cooperativa stessa la somma spettante ai braccianti (oltre 10 milioni) ricavata dalla vendita di gran parte dei prodotti dell'annata. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2674)

« SACCHETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza che alle « Nuove Reggiane », azienda finanziata e controllata dal F.I.M., non si applicano i contratti sindacali nazionali di categoria, l'accordo interconfederale per quanto attiene alle commissioni interne e l'accordo provinciale per quanto riguarda l'integrativo in caso di malattia per i lavoratori dell'industria e se ritiene necessario ed urgente un intervento ministeriale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2675)

« SACCHETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere l'esito dei suoi interventi verso le « Nuove Reggiane » circa i problemi posti nell'ultima parte dell'ordine del giorno presentato dall'interrogante in sede di discussione del bilancio dell'industria e del commercio ed accettato dall'onorevole ministro nella seduta del 30 ottobre 1953 *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2676)

« SACCHETTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere se corrisponda al vero che a tutt'oggi i quattro esperti assunti presso l'ufficio elettorale regionale per il Friuli-Venezia Giulia per le elezioni senatoriali e presso l'ufficio circoscrizionale di Udine per la Camera dei Deputati, non sono stati ancora pagati per le loro prestazioni durante le operazioni eletto-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

rali seguite alle elezioni del 7 giugno 1953, così come non sono state corrisposte le indennità ai dipendenti del tribunale di Udine impegnati nelle stesse operazioni, ed in caso affermativo se non intendano provvedere nel più breve termine alla corresponsione delle somme dovute. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2677)

« BELTRAME ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se, di fronte all'esodo in massa degli ufficiali ammiragli, determinato dall'applicazione dell'articolo 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, non ritenga necessario ed urgente, nell'interesse del servizio, avvalersi della facoltà consentitagli dallo stesso articolo di non applicare il limite di permanenza massima nel grado degli ammiragli e generali di eccezionale valore e contemporaneamente presentare al Parlamento un disegno di legge per abolire detto limite ed estendere agli ufficiali di tale grado, temporaneamente ed in attesa dell'entrata in vigore della nuova legge di avanzamento, l'istituto delle vacanze necessarie, contemplate dal testo unico 1° agosto 1936, n. 1493, in modo da contenere entro giusti limiti l'esodo degli ammiragli e permettere anche opportune valutazioni di merito ai fini del collocamento a disposizione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2678)

« PAGLIUCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a sua conoscenza la gravissima minaccia che incombe sulla biblioteca comunale di Polizzi Generosa (Palermo) per l'imminente crollo dei locali dove è ubicata.

« La biblioteca di Polizzi è una delle più antiche e ricche biblioteche comunali della Sicilia, vanta preziosi incunaboli, molte opere rare, 30 mila volumi di notevole interesse.

« Gli interroganti chiedono, altresì, se il Ministero della pubblica istruzione non intenda intervenire con un adeguato finanziamento per le riparazioni più urgenti alla sicurezza della suddetta biblioteca. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

2679)

« SALA, GRASSO NICOLOSI ANNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se è a conoscenza che lo stabilimento tessile « La Fontina » in comune di San Giuliano Terme (Pisa), chiuso col licenziamento

dei 469 dipendenti il 31 dicembre 1952, di proprietà del gruppo industriale fratelli Riva, sarebbe stato ceduto a forze armate straniere del « Logistical Command » di Livorno per essere adibito a deposito di materiale bellico: per sapere se è a conoscenza delle trattative fra vari gruppi industriali per una utilizzazione produttiva della fabbrica, e per sapere inoltre quali iniziative abbia preso o intenda prendere per evitare la cessione a forze armate straniere e per favorire invece la ripresa produttiva dello stabilimento come è nei voti di tutte le organizzazioni cittadine e delle Amministrazioni comunali di Pisa e di San Giuliano Terme. Ciò tenendo conto anche del grave stato di disoccupazione esistente nella città e nella provincia. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2680) « BARDINI, RAFFAELLI, GATTI CAPORASO ELENA, DIAZ LAURA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno e doveroso passare alla gestione dello Stato la strada che da Domodossola, passando per Maserà, Santa Maria Maggiore, Mallesco e Ponte Ribellasca, mette in comunicazione l'Italia con la Svizzera.

« La necessità del provvedimento è ampiamente giustificata, oltre che dal carattere internazionale della strada, dal grande interesse turistico che rivestono i comuni della Valle Vigizzo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2681)

« GRAZIOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione, per conoscere se non ritengano necessario — considerata la grande importanza del centro agricolo di Vizzini (Catania) — istituire in quella città una scuola di avviamento professionale agrario-zootecnico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2682)

« CALABRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda dare una soluzione definitiva e valida al problema delle fognature nel centro abitato di Scilla, comune di Reggio Calabria.

« La soluzione del problema fu altre volte affrontata, ma sempre vanamente e con inutile dispendio, per cui è residuata, in specie nei mesi estivi, una situazione alquanto dannosa alle condizioni igieniche di quel centro (le epidemie tifoidee si rinnovano puntual-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

mente) ed allo sviluppo economico di quel centro balneare-turistico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2683)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché venga convocato il Consiglio comunale di Scilla (Reggio Calabria) e perché venga reintegrato il diritto di controllo del Consiglio comunale sull'operato del Comitato E.C.A.

« Difatti da oltre otto mesi non viene convocato il Consiglio comunale, mentre la Giunta comunale da tempo delibera con i poteri del Consiglio in materia che non deve sfuggire all'esame del Consiglio, a volte compromettendo l'interesse del comune e determinando un vivo malcontento nell'opinione pubblica e, pur anco, in seno ai componenti della stessa giunta, tra cui di già due assessori ebbero a dimettersi e, di questi, l'assessore Arbitrio Pietro ebbe, sei mesi addietro, a formulare per iscritto un preciso atto di accusa, che il Consiglio non ha potuto, ad oggi, conoscere e vagliare.

Inoltre, quel presidente dell'E.C.A., da circa un anno, richiesto con specifiche istanze di consiglieri comunali e per una delibera del Consiglio comunale, a mettere a disposizione del Consiglio e dei suoi singoli membri la situazione contabile ed i documenti del suo ufficio, si è sempre rifiutato, non degnandosi neppure di rispondere e ai consiglieri e allo stesso Consiglio comunale.

Né il prefetto di Reggio Calabria ha creduto di intervenire, neppure quando il comportamento del presidente dell'E.C.A. offendeva gravemente la volontà e il potere del Consiglio comunale, o quando la giunta, tralasciando di convocare il Consiglio per oltre otto mesi, superava i limiti della legge. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2684)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se — considerato che l'attuale ordinamento degli studi crea sperequazioni ingiuste tra i diplomati delle diverse scuole medie superiori, ivi compresi gli istituti tecnici, in quanto l'ammissione alle facoltà universitarie è limitata ai corsi di studio non aventi alcuna attinenza con il titolo conseguito; considerato che occorre provvedere a modificare le norme vigenti in materia, allo scopo di meglio corrispondere alle esigenze della moderna tecnica

ed alle più recenti acquisizioni sul valore propedeutico degli studi medio-superiori — non creda opportuno predisporre e presentare al Parlamento con ogni possibile sollecitudine un disegno di legge informato ai seguenti principi: *a)* che il diploma di maturità superiore scientifica dia accesso a qualsiasi facoltà, fatta eccezione per le sezioni classica e moderna della facoltà di lettere e filosofia; *b)* che il diploma di maturità superiore artistica dia accesso alla facoltà di architettura e alla sezione civile della facoltà di ingegneria; *c)* che la maturità superiore tecnica per geometri dia accesso alle sezioni civile e mineraria della facoltà di ingegneria; *d)* che il diploma di maturità superiore tecnica industriale dia accesso alla facoltà di ingegneria sezione meccanica-elettrotecnica-chimica, a quella di scienze matematiche, fisiche e naturali, sezione chimica e chimica industriale, *e)* che il diploma di maturità tecnica agraria dia accesso alla facoltà di scienze agrarie e di scienze agrarie e forestali, *f)* che il diploma di maturità tecnica superiore nautica dia accesso alla sezione navale della facoltà di ingegneria e alla sezione scienze matematiche e fisiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2685)

« CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno venire incontro ai desideri della cittadinanza di Sanguinetto (Verona), approntando i necessari restauri alla locale stazione ferroviaria — il cui edificio presenta gravi e troppo vecchie deficienze — e provvedendo altresì a collegare tale paese con Verona per mezzo di un treno che permetta agli abitanti di Sanguinetto di giungere al capoluogo nelle prime ore del pomeriggio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2686)

« CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni per le quali non abbia ancora provveduto ad uniformare ai rilievi sollevati dalla Corte dei conti il decreto ministeriale con il quale viene, con decorrenza 28 luglio 1953, stabilita la promozione di circa 350 magistrati; e per sapere altresì se non ritenga doveroso provvedere sollecitamente, in considerazione del fatto che il ritardo nella registrazione da parte della Corte dei conti del decreto suddetto, è assai pregiudizievole per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

molti magistrati, i quali vedono ritardati *supra* die la promozione e i conseguenti benefici economici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2687)

« CASTELLARIN ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quanti sono gli esperimenti in atto, nell'anno scolastico in corso, presso gli istituti e le scuole statali indirizzati alla eventuale costituzione di nuovi « istituti professionali ». (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2688) « LOZZA, NATTA, SCIORILLI BORRELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se corrisponde a verità la notizia che il suo dicastero sarebbe venuto nella determinazione della totale eliminazione dei corsi secondari di avviamento professionale. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2689) « LOZZA, NATTA, SCIORILLI BORRELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il numero delle richieste di « cantieri-scuola » avanzate dai comuni e dagli enti della provincia di Alessandria e riferite all'esercizio finanziario 1953-54, e l'elenco nominativo delle concessioni fatte da parte del suo dicastero. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2690)

« LOZZA, AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della difesa e del tesoro, per conoscere quali sono gli impedimenti che ancora si oppongono all'espletamento della pratica di pensione privilegiata per causa di servizio — veramente ormai annosa — a favore dell'ex militare Fabbri Elio, del distretto militare di Livorno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2691)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se, in applicazione della legge 14 dicembre 1947, n. 1598, le agevolazioni relative alla riduzione a metà della imposta sull'entrata trovino applicazione anche per la costruzione e ricostruzione degli impianti fissi delle ferrovie, tramvie, filovie, funicolari, funivie e seggiovie: e

se intenda, attraverso circolare, chiarire la interpretazione della norma. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2692)

« RICCIO STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, per sapere:

1°) se siano a conoscenza che la Federazione italiana dei consorzi agrari, in aperta violazione delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero del lavoro n. 8/45990/HF/49 in data 8 settembre 1953, ha richiesto all'ufficio di collocamento di Barletta sei manovali comuni, dichiarando che li avrebbe adibiti a lavori vari nell'interno dei magazzini, mentre invece li impiega nei lavori di carico del grano, lasciando disoccupati i facchini liberi esercenti;

2°) se non ritengano di dovere immediatamente intervenire e provvedere per far cessare la violazione di cui sopra ed ottenere che la Federazione italiana dei consorzi agrari rispetti pienamente le disposizioni anzidette e ad esse senz'altro si uniformi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2693)

« CAPACCHIONE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione del suo dicastero nel procedere alle promozioni dei direttori didattici al grado di ispettore scolastico, rispettivamente nella seduta del 16 maggio 1952 in numero di 110 e in quella del 27 giugno 1953 in numero di 59, e per sapere anche se è a conoscenza delle numerose lagnanze e del vivissimo risentimento, con larga eco di discussione e di deplorazione sulla stampa, che hanno tenuto dietro a detti provvedimenti.

« Gli interroganti chiedono, infine, se non ritenga opportuno che il Ministero proceda, d'ora in poi, a dette promozioni in base a valutazioni fondate su principi di obiettività, pubblicità ed equanimità per il sempre maggior decoro della scuola. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2694)

« SCIORILLI BORRELLI, AMICONI, LOZZA, NATTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere i motivi che hanno consigliato l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a disporre l'aumento delle indennità accessorie in modo tale da creare

sperequazione di trattamento economico tra varie categorie. In particolare non appare giustificata la concessione di un trattamento superiore ai titolari capi deposito locomotive rispetto a quello previsto per i capi stazione titolari, in considerazione che a questi ultimi sono affidate responsabilità superiori e giuridicamente rappresentano l'Amministrazione ferroviaria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2695)

« CECCHERINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e dell'industria e commercio, per conoscere se non convengano sull'opportunità di modificare, per quanto attiene al settore risiero, l'attuale politica governativa tesa:

1°) ad abbinare l'esportazione di riso con altri prodotti nazionali;

2°) a controllare parzialmente l'esportazione mediante rilascio di licenza ministeriale per i paesi dell'Europa orientale e per i paesi per i quali gli accordi commerciali non prevedono un contingente di riso alla esportazione.

« L'andamento attuale del mercato, infatti, non più caratterizzato da una eccessiva richiesta estera superiore all'offerta interna, non giustifica, a parere degli interroganti, una politica di abbinamento che, se anche non interferisce direttamente con il normale programma di esportazione nel quadro degli accordi commerciali, pone, come ha posto, notevoli remore all'esportazione proprio nel periodo iniziale della medesima quando, invece, si renderebbe oltremodo necessaria una politica intesa ad incoraggiarla al massimo, specie dopo una annata come la decorsa caratterizzata, a causa delle avversità climatiche all'atto del raccolto, da rilevanti partite di merce difettate o scadenti che richiedono il più sollecito collocamento. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2696) « FRANZO, GRAZIOSI, SANGALLI, FERRERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi che hanno spinto l'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso:

1°) a destituire il 23 settembre 1952, senza alcun motivo, dall'incarico di collocatore comunale in Montelongo il signor Giovanni De Marco, invalido di guerra e partigiano

combattente, dopo tre anni dall'assunzione (16 luglio 1949);

2°) a riaffidare detto incarico al De Marco con lettera 2 ottobre 1952, protocollo numero 1121;

3°) a nuovamente destituire il De Marco il 31 ottobre 1952, comunicandogli nel contempo di dare le consegne al signor Luigi Tortorella, proprietario di una casa e di un appezzamento di terra, esattore dell'U.N.E.S. nonché elettricista e, per finire, scaccino regolarmente retribuito.

« Per conoscere, quindi, se il ministro non intenda rendere giustizia al De Marco, che percepisce lire 2264 mensili di pensione, è nullatenente, con moglie e figli a carico, e in favore del quale (e di fronte allo sdegno suscitato in tutta la popolazione dall'inumano provvedimento) fin la Giunta comunale di Montelongo aveva preso posizione, invitando la prefettura di Campobasso (con lettera 26 settembre 1952, protocollo n. 3464) ad interessarsi convenientemente di questo triste caso presso l'ufficio provinciale del lavoro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2697)

« AMIGONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se approva che le case di ricovero, che ospitano pensionati, trattengano a costoro gran parte della tredicesima mensilità sotto il pretesto formale che essa deve considerarsi come parte integrante dei ratei di pensione e se non creda giusto e umano dare disposizioni perché la tredicesima mensilità sia lasciata a piena disposizione dei ricoverati, onde essi possano trascorrere meno tristemente le festività natalizie e di capodanno. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2698)

« ALBIZZATI, BERLINGUER, MONTAGNANA, BERNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, in applicazione del previsto ulteriore stanziamento per i cantieri scuola nel corrente esercizio finanziario, intenda portare ad un livello non puramente irrisorio il contingente di giornate-operaio assegnato alla provincia di Cuneo, la quale può attualmente usufruire di soli tre cantieri entro il limite delle 14.500 giornate finora assegnate di fronte al fabbisogno complessivo valutato dall'ufficio provinciale del lavoro nella misura di 600.000 giornate-operaio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2699)

« GIOLITTI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che ditte assuntrici di lavori ferroviari eludono le disposizioni sulla assunzione della mano d'opera non qualificata, adducendo a loro giustificazione il contenuto di una circolare del ministro dei trasporti nella quale si autorizzerebbero tali violazioni per i cosiddetti « Cantieri mobili », così come hanno operato l'impresario Goraggio Gerardo e l'ingegnere Penna, i quali eseguono lavori nel tronco ferroviario Vibo Valentia-Nicotera, in provincia di Catanzaro, nei confronti dell'operaio disoccupato Giordano Bartolo da San Nicola di Ricadi; e se così stando le cose non intenda porre fine a tale illegale comportamento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2700)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, per conoscere se il Governo ritenga che il banditismo sudco possa essere debellato con le sole forme di repressione sinora adottate, spesso inorganiche e irrazionali, o se il tragico richiamo degli ultimi episodi non consigli finalmente l'adozione di un vasto piano di provvidenze dirette a rimuovere le cause profonde della diffusa sfiducia nel potere centrale e le condizioni di arretratezza, di miseria e di abbandono dell'Isola, soprattutto gravi nelle zone in cui il banditismo si manifesta.

(79)

« BERLINGUER ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere i motivi che lo hanno indotto a modificare — a far tempo dal 1° gennaio 1954 — il criterio di ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio dell'A.C.I.S. per la lotta contro la tubercolosi, criteri che non hanno dato mai luogo a sostanziali rilievi in ordine all'equità del provvedimento assunto il 10 giugno 1949 ed in subordine chiedono di conoscere le ragioni per le quali, accolto il criterio di assegnare i fondi stessi proporzionalmente alla popolazione non assistita in regime assicurativo, siano state discriminate in modo così sensibile le varie regioni della Repubblica, conseguendo da ciò, per quanto riguarda la Lombardia, che ai singoli Consorzi antitubercolari il contributo statale è stato ridotto di oltre il 50 per cento in confronto di quello in atto erogato.

« Gli interpellanti fanno presente che, se in Lombardia ed in alcune altre provincie set-

tentionali la popolazione non assistita in regime assicurativo è proporzionalmente inferiore a quella delle rimanenti provincie, proprio nelle prime e segnatamente nella Lombardia sono presenti le maggiori cause della morbidità tubercolare conseguenti alla industrializzazione del lavoro, all'esistenza dei più grandi complessi urbani ed al clima continentale e meno salubre.

(80) « GENNAI TONIETTI ERISIA, FUMAGALLI, SAMPIETRO UMBERTO, BARTESAGHI, LONGONI, ARCAINI, ALESSANDRINI, MARAZZA, DOSI, SANGALLI, ZERBI, FERRERI, BELOTTI, COLLEONI, BUTTÈ, VALSECCHI, SCAGLIA, MELLONI, BERTONE, GALLI, PEDINI, GITTI, CALVI, ROSELLI, MONTINI, REPOSSI, CHIARINI, CAPPI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo, sugli intendimenti relativi ad alcuni casi di sentenze di scioglimento di matrimonio ed alla violazione della legge italiana attraverso il ricorso fraudolento alla legge di altri paesi.

(81)

« RICCIO STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere sia i provvedimenti che il Governo intende adottare od eventualmente abbia già adottato per reprimere le attuali gravi insorgenze delinquenziali lamentate in provincia di Nuoro; ed inoltre quelli che ritiene di adottare nell'intento di eliminare le cause che hanno fin'ora favorito quelle insorgenze e che, perdurando, le favorirebbero anche in avvenire.

(82)

« MANNIRONI ».

« La Camera,

di fronte alla delicata situazione di taluni settori industriali — dovuta tra l'altro a deficiente consumo interno e allo squilibrio tra le importazioni e le esportazioni — afferma la necessità che il Governo adegui e coordini il proprio piano di azione allo scopo di difendere al massimo la possibilità di lavoro italiano, anche sul piano internazionale, e pertanto lo invita ad adeguare la politica degli scambi e a considerare se non sia il caso di adottare dei provvedimenti di emergenza sia per la vendita dei prodotti all'interno e all'estero, sia per riattivare il lavoro dei vari settori e dei singoli stabilimenti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1953

« Mentre riconosce che in Italia, per il perdurare di situazioni monopolistiche, non si è ancora pervenuti ad una efficace diminuzione dei costi, suggerisce di valersi della collaborazione delle maestranze interessate anche per promuovere forme di gestione straordinaria degli stabilimenti.

« Suggerisce in modo particolare al ministro del lavoro e della previdenza sociale di promuovere, in costante collaborazione tra Ispettorati del lavoro, Sindacati e commissioni interne, la eliminazione delle ore straordinarie. Inoltre suggerisce di rivedere le finalità e il funzionamento della Cassa integrazione salariale perché la stessa, adottando un criterio di conguaglio orari, possa addivenire ad una migliore sistemazione dei settori produttivi in rapporto alle singole aziende, per consentire a tutte le maestranze colpite dalla crisi industriale un minimo di integrazione salariale.

« Fa presente al Governo l'opportunità di rivedere i criteri del collocamento, tenendo conto delle unità lavorative dei singoli nuclei familiari e della situazione dell'anziano ancora al lavoro, soprattutto in rapporto alla posizione dei giovani inoccupati e per realizzare un migliore criterio di organizzazione sociale, in cui alle donne sposate sia consentito di attendere ai maggiori doveri della famiglia e agli anziani sia dato modo di cedere il posto alle giovani generazioni.

(6) « RAPELLI, STORCHI, PENAZZATO, BERLOFFA, BUTTÈ, ROSATI, BIASUTTI, CIBOTTO, REPOSSI, LONGONI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Per la mozione sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

PIRASTU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRASTU. Vorrei conoscere se il Governo ha fatto sapere quando intende rispondere alla mia interpellanza sul banditismo in Sardegna.

PRESIDENTE. Il Governo ha fatto sapere che è pronto a rispondere venerdì 11.

La seduta termina alle 21,45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 11:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

DIAZ LAURA ed altri: Mutui per il risanamento edilizio di Livorno. (251);

ANGELINI ARMANDO e CAPPUGI: Dichiarazione di pubblica utilità e norme per l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi. (427).

2. — *Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*

ROBERTI, LUCIFERO, DI BELLA, LATANZA: Norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana. (*Urgenza*). (191).

3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati. (152);

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto. (153). — *Relatore Colitto.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI